SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Università di Palermo

Università di Verona

Regione Sicilia

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

Corte dei conti

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2000.

Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti. (Deliberazione n. 1/DEL/2001).

01A0493

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel terzo trimestre 2000, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

01A15868

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. **433.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le parole: «tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, è sostituito dal seguente: «4. Al termine della fase sperimentale, che si concluderà entro il 30 giugno 2002, sulla base della sperimentazione svolta, si provvederà al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.».

Art. 2.
Sperimentazioni

1. La sperimentazione è estesa alle regioni e alle province autonome che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne avranno fatto richiesta al Ministero della sanità e al Ministero della giustizia.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419, è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue, nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— L'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), è il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.»

— L'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), è il seguente:

«2. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto è stabilita la durata della fase sperimentale, tenuto conto dei termini previsti dall'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concerne «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Note all'art. 1:

— L'art. 8 del citato decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Trasferimento delle funzioni e fase sperimentale)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonché le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto è stabilita la durata della fase sperimentale.

3. Nella fase sperimentale prevista dal comma 2 al rapporto di lavoro del personale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6. Tale personale posto alle dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale. I beni strumentali restano nella titolarità della amministrazione penitenziaria; la gestione degli stessi è affidata al Servizio sanitario nazionale.

4. Al termine della fase sperimentale che si concluderà entro il 30 giugno 2002, sulla fase della sperimentazione svolta, si provvederà al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.».

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419, si veda in note alle premesse.

— L'art. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*), è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1, è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente

del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis* Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

01G0040

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2000, n. **434.**

Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, e in particolare l'articolo 1, comma 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995, di recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze, 10 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2000;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada»;

Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2000, che ha espresso parere positivo sullo schema di provvedimento, salvo che per la parte che si pone in contrasto con disposizioni di legge;

Considerato che per quanto riguarda il riferimento alla legge 4 novembre 1997, n. 413, si tratta di norma ricognitiva di un precetto di legge che non viene modificato ma riportato, alla nota n. 8 dell'allegato I, solo per esigenze di completezza espositiva di valori già stabiliti dalla legge;

Considerato altresì che, per quanto riguarda la materia dei composti ossigenati, l'Amministrazione può intervenire in detta materia ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 1994 e si è, pertanto, separatamente avviato tale diverso procedimento, eliminando ogni riferimento dal presente regolamento;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentiti il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36;

b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 00 66, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE, 88/77/CEE, 97/68/CE, 77/537/CEE e 92/61/CE, nonché per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna e per le automotrici ferroviarie.

Art. 3.

Benzina

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato I.

2. L'immissione sul mercato di benzina contenente piombo è consentita fino al 31 dicembre 2001, purché conforme alle specifiche fissate dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purché il contenuto di piombo non sia superiore a 0.15 g/l.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato III, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

4. In deroga al comma 2, è consentita l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e conforme alle specifiche di cui allo stesso comma 2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5 % delle vendite di benzina totali dell'anno precedente. Tale quantitativo è destinato ad essere utilizzato da auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilità delle associa-

zioni riconosciute di possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente alle procedure di cui all'articolo 8, comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi prodotti e alla destinazione di tale benzina.

Art. 4.

Combustibile diesel

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato IV, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

3. In deroga al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa autorizzazione della Commissione europea, può essere consentita fino al 1° gennaio 2007, l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

4. Ai fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile diesel trasmettono al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 2002, una istanza che documenti le gravi difficoltà ad effettuare le modifiche necessarie agli stabilimenti di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 1° gennaio 2005, al fine di assicurare la conformità del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV.

5. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i predetti Ministeri, nel caso di accoglimento dell'istanza, trasmette la richiesta di autorizzazione, prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003.

Art. 5.

Libera circolazione

1. L'immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni del presente decreto non è soggetta a restrizioni o divieti.

Art. 6.

Commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologiche più severe

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, può essere stabilito che in determinate zone i combustibili destinati a tutti i veicoli, o a parte di essi, possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi a specifiche ecologiche più severe di quelle previste nel presente decreto. Ciò al fine di tutelare la salute della popolazione in determinati agglomerati urbani o l'ambiente in determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nel caso in cui l'inquinamento atmosferico costituisca, o possa presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, presenta preventivamente alla Commissione europea una domanda contenente la relativa motivazione che dimostri che la deroga rispetta il principio di proporzionalità e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. La domanda deve essere corredata dai dati sulla qualità dell'aria ambiente relativi alla zona interessata, nonché i probabili effetti dei provvedimenti proposti sulla qualità dell'aria ambiente.

3. Eventuali osservazioni alla richiesta di deroghe presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità.

Art. 7.

Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi

1. Qualora, a seguito di avvenimenti eccezionali, un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi rendesse difficile per i produttori il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, può stabilire con proprio decreto un valore limite più elevato per uno o più componenti dei combustibili per un periodo massimo di sei mesi e previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 8.

Controllo della conformità e presentazione di relazioni

1. Al fine dei controlli sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, si applicano i metodi analitici di cui agli allegati I e II.

2. Per la determinazione del contenuto di benzene ed idrocarburi aromatici si applica inoltre quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto il metodo di riferimento indicato all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, non si applica al combustibile diesel come definito all'articolo 2.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito, entro il 30 giugno 2001, un

sistema nazionale di controllo della qualità dei combustibili individuati all'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.

5. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alle specifiche dei combustibili esitati sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 4.

6. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sulla qualità dei combustibili relativi all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verrà stabilito dalla Commissione europea.

7. Le competenze in materia di controlli, nonché di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 novembre 2000

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11

ALLEGATO I

SPECIFICHE ECOLOGICHE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO IMMESSA SUL MERCATO
E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Tipo: benzina

Parametro	Unità	Limiti (1)		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo	Data di pubblicazione
Numero di ottano ricerca		95		EN 25164	1993
Numero di ottano motore		85		EN 25163	1993
Tensione di vapore, periodo estivo (2)	KPa	-	60,0	(pr)EN 13016-1(DVPE)	1997
Distillazione:				(pr)EN-ISO 3405	1998
evaporato a 100°C	% v/v	46,0			
evaporato a 150°C		75,0	-		
Analisi degli idrocarburi:					
olefinici (3) (4) (5)	% v/v	-	18,0 (6)	ASTM D1319	1995a
aromatici (3) (4) (5)		-	40,0 (8)	ASTM D1319	1995a
benzene (7)		-	1,0 (8)	EN 12177	1998
				EN 238	1996
Tenore di zolfo (9)	mg/kg	-	150	EN ISO 14596	1998
				EN ISO 8754	1995
				EN 24260	1994
Tenore di piombo	g/l	-	0,005	EN 237	1996

(1) I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

(2) Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre.

(3) Dovrà essere determinato il tenore di composti ossigenati in modo da effettuare le correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 edizione 1995a.

(4) Quando nel campione è presente l'etil-ter-butil-etere (ETBE), la zona aromatica è determinata a partire dall'anello marrone rosato a valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE può essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 3.

(5) A tal fine si applica la norma ASTM D 1319 edizione 1995a senza la fase facoltativa di depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.1.

(6) Con l'eccezione della benzina normale senza piombo [numero minimo di ottano motore (MON) 81 e numero minimo di ottano ricerca (RON) 91] per la quale il contenuto massimo di olefina deve essere del 21 % v/v. Questi limiti non precludono l'immissione sul mercato di un'altra benzina senza piombo con indici di ottano inferiori a quelli fissati nel presente allegato.

(7) In caso di controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.

(8) Valori già stabiliti dalla legge 4 novembre 1997, n. 413.

(9) In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.

ALLEGATO II

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEL COMBUSTIBILE DIESEL IMMESSO SUL MERCATO
E DESTINATO AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

Tipo: Combustibile diesel

Parametro	Unità	Limiti (1)		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo	Data di pubblicazione
Numero di cetano		51.0	-	EN-ISO 5165	1998
Densità a 15° C (2)	kg m^3	-	845	EN-ISO 3675 EN ISO 12185	1998 1996
Distillazione:				(pr)EN-ISO 3405	1998
punto del 95%	°C	-	360		
Idrocarburi aromatici policiclici (3) (4)	% m/m	-	11	IP 391	1995
Tenore di zolfo (5)	mg/kg	-	350	EN-ISO 14596 EN ISO 8754 EN24260	1998 1995 1994

(1) I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi» - Determinazione ed applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

(2) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 3675 del 1998.

(3) Per idrocarburi aromatici policiclici si intende il tenore totale di idrocarburi aromatici meno il tenore di idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.

(4) La norma IP 391 non permette di distinguere gli idrocarburi policiclici dagli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Se il combustibile diesel contiene dei FAME, questi alterano il risultato facendo aumentare il valore degli idrocarburi aromatici policiclici.

(5) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 14596 del 1998.

ALLEGATO III

SPECIFICHE ECOLOGICHE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO IMMESSA SUL MERCATO
E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Tipo: Benzina

Parametro	Unità	Limiti (1)		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo	Data di pubblicazione
Numero di ottano ricerca		95		EN 25164	1993
Numero di ottano motore		85		EN 25163	1993
Tensione di vapore, periodo estivo	kPa	-		(pr)EN 13016-1 (DVPE)	1997
Distillazione:				prEN ISO 3405	1998
evaporato a 100^0C	% v/v	-	-		
evaporato a 150^0C		-	-		
Analisi degli idrocarburi:					
olefinici (2) (3) (4)	% v/v	-		ASTM D1319	1995a
aromatici (2) (3) (4)		-	35.0	ASTM D1319	1995a
benzene (5)		-		EN 12177	1998
				EN 238	1996
Tenore di zolfo (6)	mg/kg	-	50	EN-ISO 14596 EN ISO 8754	1998 1995
				EN 24260	1994
Tenore di piombo	g/l	-		EN 237	1996

(1) I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi» - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

(2) Dovrà essere determinato il tenore di composti ossigenati in modo da effettuare le correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 edizione 1995a.

(3) Quando nel campione è presente l'etil-ter-butil-etere (ETBE), la zona aromatica è determinata a partire dall'anello marrone rosato a valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE può essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 2.

(4) A tal fine si applica la norma ASTM D 1319 edizione 1995a senza la fase facoltativa di depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.

(5) In caso di controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.

(6) In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.

ALLEGATO IV

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEL COMBUSTIBILE DIESEL IMMESSO SUL MERCATO
E DESTINATO AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

Tipo: Combustibile diesel

Parametro	Unità	Limiti (1)		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo	Data di pubblicazione
Numero di cetano			-	EN ISO 5165	1998
Densità a 15ºC (2)	kg/m^3		-	EN ISO 3675 EN ISO 12185	1998 1996
Distillazione:				prEN ISO 3405	1998
punto del 95%	ºC	-			
Idrocarburi aromatici policiclici (3) (4)	% m/m	-		IP 391	1995
Tenore di zolfo (5)	mg/kg	-	50	EN-ISO 14596 EN-ISO 8754 EN 24260	1998 1995 1994

(1) I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi» - Determinazione ed applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R= riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

(2) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 3675 del 1998.

(3) Per idrocarburi aromatici policiclici si intende il tenore totale di idrocarburi aromatici meno il tenore di idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.

(4) La norma IP 391 non permette di distinguere gli idrocarburi policiclici dagli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Se il combustibile diesel contiene dei FAME, questi alterano il risultato facendo aumentare il valore degli idrocarburi aromatici policiclici.

(5) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 14596 del 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Gli estremi di pubblicazione della direttiva 98/70/CE sono riportati in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*):

«Art. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione».

— Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 (*Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene*):

«Art. 1. — 1. A decorrere dal 1º luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1º luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base della normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanità.

3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.

5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche così effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.

6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è triplicata».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— La direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/21/CEE del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 350/58 del 28 dicembre 1998.

— Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, recante: Attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1994, n. 107.

Note all'art. 2:

— La direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970. Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 6 aprile 1970, n. L 76. Entrata in vigore il 7 aprile 1970.

— La direttiva 88/77/CEE del 3 dicembre 1987. Direttiva del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 9 febbraio 1988, n. L 36.

— La direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 27 febbraio 1998, n. L 59.

— La direttiva 77/537/CEE del 28 giugno 1977. Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 29 agosto 1977, n. L 220. Entrata in vigore il 29 giugno 1977.

— La direttiva 92/61/CEE del 30 giugno 1992. Direttiva del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 10 agosto 1992, n. L 225. Entrata in vigore il 16 luglio 1992.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, è riportato in note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è riportato in note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è riportato in note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413, è riportato in note alle premesse.

— L'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, recante: «Recepimento della direttiva 93/12/CEE, relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, è il seguente:

«Art. 7 — 1. Ai fini dei controlli sul contenuto di zolfo nel gasolio, previsti dalla normativa vigente, deve essere adottato come metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo dei gasoli il metodo ISO 8754.

2. L'interpretazione statistica dei risultati dei controlli di cui al precedente comma, deve essere effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1979)».

— Il testo dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413, è riportato in note alle premesse.

01G0039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art, 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Padriali Mariana Dolores, nata il 20 marzo 1969 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal «Ministerio de salud y accion social» di Buenos Aires (Argentina) - al cui registro la richiedente è iscritta dal dicembre 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en psicologia» conseguito presso la «Universidad de Belgrano» di Buenos Aires in data 25 gennaio 1995;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta altresì al «Colegio oficial de psicologos» di Madrid dal 30 aprile 1999;

Ritenuto che la sig.ra Padriali abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Padriali Mariana Dolores, nata il 20 marzo 1969 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 gennaio 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A0876

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2001.

Elevazione dell'importo della giocata massima del gioco del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 526, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti ministeriali in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è raddoppiato;

Vista la nota della soc. Lottomatica con la quale è stato richiesto l'innalzamento dell'importo della giocata massima per il gioco del Lotto;

Considerato che tale elevazione determinerebbe uno snellimento nelle procedure di raccolta del gioco;

Decreta

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474, è raddoppiato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 2

01A0998

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Pocenia», in Pocenia, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 luglio 1997 con la quale la società Tenuta San Francesco della Vigna, con sede in Pocenia (Udine), via Crosaris, 16, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Pocenia» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Corte Paradiso» sita nel comune di Pocenia (Udine), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire con le note del 22 ottobre 1999 e dell'8 febbraio 2000;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte Pocenia» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Corte Paradiso» sita nel comune di Pocenia (Udine), al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; è indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0780

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Preistorica», in Amandola.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 3 giugno 1992 con la quale la società S.A.G.M.A. S.p.a., con sede in Montefortino (Ascoli Piceno), località Acqua Gallo, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Preistorica» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ampliamento Cremore - Sorgente Gallo», sita nei comuni di Montefortino e di Amandola (Ascoli Piceno);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Preistorica» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ampliamento Cremore - Sorgente Gallo», sita nei comuni di Montefortino e di Amandola (Ascoli Piceno).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0776

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Angelica», in Nocera Umbra.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la società Nocera Umbra S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Angelica» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Angelica», sita nel comune di Nocera Umbra (Perugia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Vista la determinazione del dirigente dell'Ufficio industria, energia, acque minerali e termali della regione Umbria del 19 maggio 1999, n. 3454, con la quale l'autorizzazione per l'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Angelica» è stata intestata alla società Nocera Umbra Fonti storiche S.p.a., con sede in Nocera Umbra (Perugia), via della Stazione n. 100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Angelica» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Angelica», sita nel comune di Nocera Umbra (Perugia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0777

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Rocca Bianca», in Novara di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Ciappazzi S.r.l., con sede in Terme Vigliatore (Messina), via Stracuzzi, 11, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Rocca Bianca» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Pirgo», sita nel comune di Novara di Sicilia (Messina);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Rocca Bianca» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Pirgo», sita nel comune di Novara di Sicilia (Messina).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0778

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Gallo», in Montefortino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 3 giugno 1992 con la quale la società S.A.G.M.A. S.p.a., con sede in Montefortino (Ascoli Piceno), località Acqua Gallo, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Gallo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Cremore - Sorgente Gallo», sita nel comune di Montefortino (Ascoli Piceno);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Gallo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Cremore - Sorgente Gallo», sita nel comune di Montefortino (Ascoli Piceno).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0779

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Madonna dell'Ambro», in Montefortino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 3 giugno 1992 con la quale la società S.A.G.M.A. S.p.a., con sede in Montefortino (Ascoli Piceno), località Acqua Gallo, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Madonna dell'Ambro» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Cremore - Sorgente Gallo», sita in comune di Montefortino (Ascoli Piceno);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Madonna dell'Ambro» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Cremore - Sorgente Gallo», sita in comune di Montefortino (Ascoli Piceno).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0781

DECRETO 19 gennaio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Beltran Ara Laura Judith del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di ostetrica.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Beltran Ara Laura Judith ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en obstetricia» conseguito il 5 maggio 1989, presso la facoltà di medicina dell'Università nazionale maggiore di San Marcos di Lima (Perù) della sig.ra Beltran Ara Laura Judith, nata a Puno (Perù) il giorno 30 ottobre 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Beltran Ara Laura Judith è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore: D'ARI

01A0877

DECRETO 19 gennaio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Adzic Mirjana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Adzic Mirjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

l. Il titolo di «medicinska sestra» rilasciato nel 1997 dalla scuola media superiore per infermiere «Mlinarska» di Zagabria (Croazia) alla sig.ra Adzic Mirjana nata a Zepce (Bosnia Erzegovina) il giorno 10 gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere.

2. La sigra Adzic Mirjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A0878

DECRETO 19 gennaio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pilco Cutrado Victoria Felicitas del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pilco Cutrado Victoria Felicitas ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito il 12 aprile 1993 presso l'Unìversidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Pilco Cutrado Victoria Felicitas nata a Arequipa (Perù) il giorno 6 marzo 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pilco Cutrado Victoria Felicitas è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore: D'Ari

01A0879

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 settembre 2000.

Rettifica dei dati catastali relativi al lotto n. 14 dell'area industriale di Oliveto Citra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visti gli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo in data 30 marzo 1990, n. 76 (già articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981);

Visto il decreto legislativo n. 415 del 22 ottobre 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104;

Visto il verbale d'intesa sottoscritto dalle parti interessate in data 25 giugno - 2 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 210 del 21 luglio 1998, di consegna al consorzio ASI di Salerno di lotti liberi e/o revocati;

Considerato che con decreto ministeriale n. 210 del 21 luglio 1998, questo MICA ha provveduto a consegnare al consorzio ASI di Salerno n. 7 lotti revocati di cui all'art. 39 del testo unico 76/1990 e che in tale elenco figura il lotto 14 sito nell'area industriale di Oliveto Citra (Salerno);

Considerato che all'art. 1, sopra richiamato decreto ministeriale n. 210 del 21 luglio 1998, è stato indicato un numero definitivo di particella errato relativo al citato lotto 14 dell'area industriale di Oliveto Citra (Salerno);

Considerato che la particella in questione è la 442, come risulta dal frazionamento, e non la 422 come indicato nell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 210 del 21 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

I dati catastali relativi al lotto 14 dell'area industriale di Oliveto Citra (Salerno) sono rettificati come segue, rispetto a quanto indicato all'art. 1 del decreto ministeriale n. 210 del 21 luglio 1998:

lotto della superficie di ha 00,90,31 ubicato nel comune di Oliveto Citra distinto in catasto ai fogli 3 - 7 e con le particelle 442 - 449 e 352.

Art. 2.

Resta invariato quant'altro disposto con il decreto ministeriale n. 210 del 21 luglio 1998.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: Sappino

01A0875

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Baxter, unità di Rieti. (Decreto n. 29140).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 marzo 2001, dalla ditta S.p.a. Baxter;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 settembre 2000 al 3 marzo 2001, della ditta S.p.a. Baxter, con sede in Roma, e unità di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0325

DECRETO 16 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sopin, unità di Roma. (Decreto n. 29141).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 agosto 1999 al 2 agosto 2000, dalla ditta S.p.a. Sopin;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 agosto 1999 al 2 agosto 2000, della ditta S.p.a. Sopin, con sede in Anagni (Frosinone), unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0326

DECRETO 16 novembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. L.V.B. Junior, unità di Mugnano. (Decreto n. 29142).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, dalla ditta S.r.l. L.V.B. Junior;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.r.l. L.V.B. Junior, con sede in Mugnano (Napoli), unità di Mugnano (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0327

DECRETO 16 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ceat Bolton Cavi, unità di Milano, stabilimento e uffici amministrativi di Frosinone. (Decreto n. 29143).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 agosto 2000 al 27 agosto 2002, dalla ditta S.r.l. Ceat Bolton Cavi;

Acquisito il prescritto parere:

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ritrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 agosto 2000 al 27 agosto 2002, della ditta S.r.l. Ceat Bolton Cavi, con sede in Milano, unità di Milano, stabilimento e uffici amministrativi di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0328

DECRETO 16 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceat Bolton Cavi, unità di Milano, stabilimento e uffici amministrativi di Frosinone. (Decreto n. 29144).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Ceat Bolton Cavi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere:

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ritrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceat Bolton Cavi, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 1 unità lavorativa, stabilimento e uffici amministrativi di Frosinone, per un massimo di 59 unità lavorative, per il periodo dal 28 agosto 2000 al 27 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 28 agosto 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0329

DECRETO 16 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Terni industrie chimiche, unità di Nera Montoro. (Decreto n. 29145).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Terni industrie chimiche, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di rorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Terni industrie chimiche, con sede in Milano, unità di Nera Montoro (Terni), per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 18 ottobre 1999.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0330

DECRETO 16 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hydro Italia Service, unità di Ferrara e Terni. (Decreto n. 29146).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Hydro Italia Service, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per rorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hydro Italia Service, con sede in Milano, unità di Ferrara, per un massimo di 2 unità lavorative, unità di Terni, per un massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1999 con decorrenza 18 ottobre 1999.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0331

DECRETO 16 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydro Agri Italia, unità di Barletta, Ferrara, Milano e Ravenna. (Decreto n. 29147).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Hydro Agri Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla

S.p.a. Hydro Agri Italia, con sede in Milano, unità di Barletta (Bari), per un massimo di 3 unità lavorative, Ferrara, per un massimo di 14 unità lavorative, Milano, per un massimo di 2 unità lavorative, Ravenna, per un massimo di 6 unità lavorative, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1999 con decorrenza 18 ottobre 1999.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0332

DECRETO 16 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A. - Advanced development attractions, unità di L'Aquila. (Decreto n. 29148).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced development attraction, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A. - Advanced development attractions, con sede in L'Aquila, unità di L'aquila, per un massimo di 90 unità lavorative, per il periodo dal 7 settembre 2000 al 6 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 2000 con decorrenza 7 settembre 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0333

DECRETO 16 novembre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Siracusa. Imprese impegnate nei lavori riguardanti la costruzione dell'impianto di cogenerazione Isab - Energy. (Decreto n. 29149).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 novembre 2000, con decorrenza 1° settembre 1998 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Siracusa. Imprese impegnate nei lavori riguardanti la costruzione dell'impianto di cogenerazione Isab - Energy, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 2000 al 30 novembre 2000 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0334

DECRETO 16 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.V.B. Junior, unità di Mugnano. (Decreto n. 29150).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. L.V.B. Junior, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.V.B. Junior, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli), per un massimo di 40 unità lavorative, per un periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 all'8 ottobre 2000, unità di Mugnano (Napoli), per un massimo di 40 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0335

DECRETO 16 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, unità di Roma. (Decreto n. 29151).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sopin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Roma, per un massimo di 19 unità lavorative, per il periodo dal 3 agosto 1999 al 2 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 3 agosto 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 3 febbraio 2000 al 2 agosto 2000, unità di Roma, per un massimo di 19 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 3 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0336

DECRETO 16 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baxter, unità di Rieti. (Decreto n. 29152).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1998, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Baxter, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baxter, con sede in Roma e unità di Rieti, per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 2000 con decorrenza 4 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0337

DECRETO 20 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. On Line System, unità di Ciampino. (Decreto n. 29153).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. On Line System;

Visto il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 22 marzo 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell' organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionanento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma), unità di Ciampino (Roma), per un massimo di quattro unità lavorative in CIGS per il periodo dal 22 settembre 2000 al 21 marzo 2001.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore generate: DADDI

01A0291

DECRETO 20 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vouk - Officine Meccanotessili, unità di Gorizia. (Decreto n. 29154).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Vouk - Officine Meccanotessili, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della sumenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vouk - Officine Meccanotessili, con sede in Gorizia, unità di Gorizia, per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dall'8 agosto 1999 al 6 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 2000, con decorrenza 8 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0292

DECRETO 20 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesare Bonetti, unità di Garbagnate Milanese. (Decreto n. 29155).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cesare Bonetti, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della sumenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 novembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesare Bonetti, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), unità di Garbagnate Milanese (Milano), per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 2000, con decorrenza 8 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0293

DECRETO 20 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia, unità di Genova e Legnano. (Decreto n. 29156).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visti i decreti ministeriali n. 26620 dell'8 luglio 1999 e n. 27101 del 4 ottobre 1999 con i quali sono stati concessi, rispettivamente, il primo semestre per il periodo dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998 e la proroga dal 29 luglio 1998 al 28 gennaio 1999 del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto quanto erroneamente indicato nei citati provvedimenti relativamente al numero massimo dei lavoratori sospesi, per cui, in luogo di n. 2995 beneficiari per l'unità di Genova e n. 2310 per l'unità di Legnano (Milano) è stato riportato il numero di duecentodieci unità per l'unità di Genova, e duecentottantacinque per l'unità di Legnano (Milano);

Vista la nota aziendale del 25 ottobre 2000 nella quale si richiede la rettifica ai predetti provvedimenti;

Vista la relazione di questo ufficio trasmessa in data 28 febbraio 2000 al Comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella quale peraltro, si è informato il citato organo collegiale della necessità di procedere alla rettifica dei citati provvedimenti, alla luce della predetta nota aziendale del 25 ottobre 2000;

Visto il verbale del Comitato tecnico nella seduta del 16 giugno 2000, nel quale lo stesso al fine di consentire la rettifica dei suddetti provvedimenti di concessione prende atto di quanto richiesto dall'azienda;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dover procedere all'annullamento e sostituzione dei citati provvedimenti onde riportare l'esatta quantificazione dei lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia con sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di 2995 unità lavorative; Legnano (Milano), per un massimo di 2310 unità lavorative per il periodo dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 29 gennaio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1999, n. 26620.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 29 luglio 1998 al 28 gennaio 1999 - unità di Genova, per un massimo di 2995 unità lavorative; Legnano (Milano), per un massimo di 2310 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998 con decorrenza 29 luglio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, n. 27101.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0294

DECRETO 20 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, unità di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. (Decreto n. 29157).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Italtecno inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 8 settembre 2000, relativa al periodo dal 15 giugno 2000 al 31 marzo 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 10 settembre 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 febbraio 1999 - 16 febbraio 1999 e 7 giu-

gno 2000, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° marzo 1999, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 38 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria appalti aziende Ferrovie dello Stato, applicato a 34 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a 613 unità, su un organico complessivo di n. 681 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 15 giugno 2000 al 31 marzo 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno con sede in Napoli, unità di F.S. Benevento, F.S. Caserta, F.S. Napoli e F.S. Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 28 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 613 unità, su un organico complessivo di 681 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0295

DECRETO 20 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabitex, unità di Cherasco. (Decreto n. 29158).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Mabitex inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 31 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 ottobre 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° novembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore abbigliamento applicato, a 30.000 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari ad ottantotto unità da 20 ore a 15 ore medie settimanali nei confronti di ventotto unità lavorative, su un organico complessivo di duecentocinque unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabitex, con sede in Cherasco (Cuneo), unità di Cherasco (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per - dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30.000 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari ad ottantotto unità, da 20 ore a 15 ore medie settimanali nei confronti di ventotto unità lavorative, su un organico complessivo di duecentocinque unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabitex, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0296

DECRETO 21 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. D.E. Info, unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 29159).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 agosto 1999 al 18 agosto 2001, dalla ditta S.r.l. D.E. Info;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 agosto 1999 al 18 agosto 2001, della ditta S.r.l. D.E. Info, sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0297

DECRETO 21 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. BTR Italian Cachemire, unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 29160).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 agosto 1999 al 18 agosto 2001, dalla ditta - S.r.l. BTR Italian Cachemire;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 agosto 1999 al 18 agosto 2001, della ditta S.r.l. BTR Italian Cachemire con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0298

DECRETO 21 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Boma, unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 29161).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 agosto 1999 al 18 agosto 2001, dalla ditta S.r.l. Boma;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 agosto 1999 al 18 agosto 2001, della ditta: S.r.l. Boma con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0299

DECRETO 21 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Euroresina, unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 29162).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 agosto 1999 al 18 agosto 2001, dalla ditta - S.r.l. Euroresina;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 agosto 1999 al 18 agosto 2001, della ditta S.r.l. Euroresina con sede in Napoli e unità di Nocera Inferiore (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0300

DECRETO 21 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroresina, unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 29163).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Euroresina, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroresina, con sede in Napoli, unità di Nocera Inferiore (Salerno) per un massimo di 47 unità lavorative per il periodo dal 19 agosto 1999 al 18 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 19 agosto 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 19 febbraio 2000 al 18 agosto 2000, unità di Nocera Inferiore (Salerno) per un massimo di 47 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 19 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0301

DECRETO 21 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dependenti dalla D.E. Info S.r.l., unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 29164).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. D.E. Info, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.E. Info, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per un massimo di 19 unità lavorative per il periodo dal 19 agosto 1999 al 18 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 19 agosto 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 19 febbraio 2000 al 18 agosto 2000, unità di Nocera Inferiore (Salerno) per un massimo di 19 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 19 febbraio 2000.

L'istuto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0353

DECRETO 21 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Boma, unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 29165).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Boma, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Boma, con sede in Nocera Inferiore, unità di Nocera Inferiore (Salerno) per un massimo di 27 unità lavorative per il periodo dal 19 agosto 1999 al 18 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 19 agosto 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 19 febbraio 2000 al 18 agosto 2000, unità di Nocera Inferiore (Salerno) per un massimo di 27 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 19 febbraio 2000.

L'Isituto nazionale di previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0302

DECRETO 21 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla BTR Italian Cachemire S.r.l., unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 29166).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta BTR Italian Cachemire S.r.l., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla BTR Italian Cachemire S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) unità di Nocera Inferiore (Salerno), per un massimo di 28 unità lavorative per il periodo dal 19 agosto 1999 al 18 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 19 agosto 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 19 febbraio 2000 al 18 agosto 2000, unità di Nocera Inferiore (Salerno) per un massimo di 28 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 19 febbraio 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0354

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Centro sportivo popolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Siano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 febbraio 1998 e 28 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno, nei confronti della società cooperativa mista «Centro sportivo popolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siano (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Centro sportivo popolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siano (Salerno), costituita in data 8 gennaio 1987 con atto a rogito del notaio dott.ssa Alessandra Caputo di Siano (Salerno), con decreto 20 gennaio 1987 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Salvatore D'Amico, con residenza in Castel San Giorgio (Salerno), via Cirri Rescigno, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro*: PILONI

01A0815

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Geo 3000 - Società cooperativa agricola a r.l.», in S. Cipriano d'Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 luglio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta, nei confronti della società cooperativa «Geo 3000 - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministro per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Geo 3000 - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita in data 27 novembre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Liotti di Caserta, omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), con decreto 17 gennaio 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Silvio D'Angelo, con studio in Sparanise (Caserta), via Martiri XXII Ottobre n. 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro*: PILONI

01A0816

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edilsoft - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Avellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 settembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edilsoft - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministro dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edilsoft - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita in data 8 maggio 1986, con atto a rogito del notaio dott. Nicola Virgilio Angelo Piroli di Avellino, omologato dal tribunale di Avellino, con decreto 12 agosto 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Lucia Paduano, con studio in Avellino, via L. Amabile n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A0817

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Emiliana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 febbraio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Pisa, nei confronti della società cooperativa «Emiliana - Società cooperativa ediliia a responsabilità limitata», con sede in Pisa;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Emiliana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pisa, costituita in data 19 luglio 1993, con atto a rogito del notaio dott. Paolo Siciliani di Pisa, omologato dal tribunale di Pisa, con decreto 25 settembre 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Stefania Agrelli, con studio in Pisa, via delle Belle Torri, 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A0818

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Consorzio cooperative agricole Basilicata - Società cooperativa a r.l.», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 ottobre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Potenza, nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio cooperative agricole Basilicata - Società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministro per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Consorzio cooperative agricole Basilicata - Società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza, costituita in data 13 novembre 1981, con atto a rogito del notaio dott. Libero De Bellis di Potenza, omologato dal tribunale di Potenza, con decreto 17 marzo 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Dante Tirico, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A0819

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Mercato 76», in S. Egidio del Monte Albino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo dott. Romeo Mario Iuorio del 30 ottobre 1996, nei confronti della società cooperativa agricola «Mercato 76», con sede in S. Egidio del Monte Albino (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministro per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Mercato 76», con sede in S. Egidio del Monte Albino (Salerno), costituita in data 21 gennaio 1976, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Cunzolo di Salerno, omologato dal tribunale di Salerno, con decreto 24 febbraio 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo Galdi, con residenza in Salerno, via Luigi Guercio, 191, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A0820

DECRETO 30 novembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Soc. coop. Marzane a r.l.», in Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 17 giugno 1998, con il quale la società cooperativa edilizia «Soc. coop. Marzane a r.l.», con sede in Verona, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Carlo Alberto Murari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Carlo Alberto Murari comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Italo Corradi, con residenza in Verona - Piazza Cittadella n. 22, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Soc. coop. Marzane a r.l.», con sede in Verona, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale 17 giugno 1998, in sostituzione del dott. Carlo Alberto Murari, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A0826

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Oleificio cooperativo di Montenero di Bisaccia - società cooperativa a r.l.», in Montenero di Bisaccia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 15 settembre 2000 nei confronti della società cooperativa «Oleificio cooperativo di Montenero di Bisaccia società cooperativa a r.l.», con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Oleificio cooperativo di Montenero di Bisaccia società cooperativa a r.l.», con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso), costituita in data 23 febbraio 1965, con atto a rogito del notaio dott. Alfonso Gentile di Adelchi di Campobasso, omologato dal tribunale di Larino, con decreto del 28 aprile 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, e ivi residente in viale Marconi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0827

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società coop.va «Nuova Caiab a r.l.», in Cremona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 2000 con il quale la società coop.va «Nuova Caiab a r.l.», con sede in Cremona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Franco Saccani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 27 ottobre 2000 con la quale il dott. Franco Saccani ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Verna, nato a Roma il 13 novembre 1938, con studio in Milano, corso Italia n. 6, è nominato commissario liquidatore della società coop.va «Nuova Caiab a r.l.», con sede in Cremona, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Franco Saccani, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0828

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. coop. consorzio regionale fra cooperative agricole - CORAC a r.l. », in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 18 ottobre 1999 nei confronti della società cooperativa «Soc. coop. consorzio regionale fra cooperative agricole - CORAC a r.l.», con sede in Potenza, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società coooerativa «Soc. coop. consorzio regionale fra cooperative agricole - CORAC a r.l.», con sede in Potenza, costituita in data 27 ottobre 1997 con atto a rogito Notaio dott. Domenico Antonio Zotta, omologato dal tribunale di Potenza con decreto del 19 dicembre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed l'avv. Giovanni Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954, e domiciliato in Avellino - via Campane n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0829

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricoltura mediterranea società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Eboli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 1° aprile 2000 nei confronti della società cooperativa «Agricoltura mediterranea società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Eboli (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricoltura mediterranea società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Eboli (Salerno), costituita 13 ottobre 1993, con atto a rogito del notaio dott. Guglielmo Barela, di Salerno, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vittorio Ricci, nato a Sant'Omero (Teramo) il 17 luglio 1939, con studio in Napoli, via Luigi Caldieri 127, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0830

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Casello società cooperativa a r.l.», in Altomonte, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 1° giugno 2000 nei confronti della società cooperativa «Casello società cooperativa a r.l.», con sede in Altomonte (Cosenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casello società cooperativa a r.l.», con sede in Altomonte (Cosenza), costituita in data 6 agosto 1996, con atto a rogito del notaio dott. Italo Scornajenghi, di Cosenza, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Paolo Canonaco, nato a Cosenza il 29 novembre 1969, domiciliato in Roma, via Iberia n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0831

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Avvenire», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in cancelleria in data 5 ottobre 2000, con la quale il tribunale di Cosenza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Avvenire», con sede in Cosenza, in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Avvenire», con sede in Cosenza, in liquidazione, costituita in data 19 settembre 1974, con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Panessa di Cosenza, omologato dal tribunale di Cosenza, con decreto del 28 settembre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e l'avv. Paolo Canonaco, nato a Cosenza il 29 novembre 1969, con domicilio in Roma, via Iberia n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0832

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società coop.va «C.O.F. Dusmet - Società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 giugno 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.O.F. Dusmet - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.O.F. Dusmet - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 28 aprile 1980 con atto a rogito notaio Enrico Chiodi Daelli di Milano, omologato dal tribunale di Milano, con decreto del 28 maggio 1980, iscritta al n. 194739 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267, ed il dott. Franco Colombo, nato a Milano il 1° gennaio 1957, con studio in Milano, via G. Donizzetti n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0833

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Intelleuropea - Coop. a r.l.», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione dei liquidatori della società cooperativa «Intelleuropea - Coop. a r.l. », con sede in Teramo, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Intelleuropea - Coop. a r.l. », con sede in Teramo, in liquidazione, costituita in data 3 agosto 1990, con atto a rogito del notaio dott. Luigi De Galitiis, di Teramo e Pescara, omologato dal tribunale di Teramo, con decreto del 23 agosto 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Nicola Bomba nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, ivi residente in viale Marconi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0834

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Green bit informatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in cancelleria in data 16 giugno 2000, con la quale il tribunale di Vicenza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Green bit informatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Green bit informatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita in data 1° settembre 1986, con atto a rogito notaio dott. Gian Paolo Boschetti di Vicenza, omologato dal tribunale di Vicenza con decreto dell'8 settembre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gianni Giglioli nato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1949 con studio in Vicenza, via Ontani n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0835

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale - Il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in cancelleria in data 27 dicembre 1999, con la quale il tribunale di Camerino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale - il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Severino Marche (Macerata).

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale - il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Severino Marche (Macerata), costituita in data 20 febbraio 1984, con atto a rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti, di Macerata, omologato dal tribunale di Camerino con decreto del 2 marzo 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Diana Baldassarri con studio in Recanati (Macerata) via Vinciguerra n. 36, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0836

DECRETO 15 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S. Giovanni a r.l.», in Rosarno.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «S. Giovanni a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Domenico Pulejo in data 19 ottobre 1982, repertorio n. 608, registro società n. 873, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 15 gennaio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A0821

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 gennaio 2001.

Periodicità delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive medificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), è stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 235 del 17 settembre, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino a 1.000 litri, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986 con il quale si sono trasposte in forma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;

Riconosciuta l'opportunità di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 a quelle previste dalle norme ADR e RID;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nelle sedute del 23 settembre 1999 e del 9 maggio 2000;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti criogenici e le incastellature di bombole, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, come definiti al marginale 2211 dell'ADR e 211 del RID, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalità fissate, in relazione al gas trasportato, della tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

Art. 2.

Per i recipienti di cui all'art. 1, la cui verifica iniziale sia eseguita in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, le denominazioni dei gas iscritte sui recipienti stessi devono essere uniformate a quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto.

Nel caso di recipienti collaudati ai sensi delle direttive 84/525, 84/526 e 84/527, la data di riferimento sarà quella della messa in uso eseguita ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 1986.

Art. 3.

Per le bombole di acetilene con massa porosa non monolitica, sottoposte a verifica iniziale anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il nuovo intervallo di revisione si applicherà a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione 3 luglio 1987 recante la 86ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 e 16 ottobre 1998.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO

TABELLA DEI GAS APPARTENENTI ALLA CLASSE 2 (ADR 1.1.1999) AMMESSI AL TRASPORTO E PERIODICITA' DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DI REVISIONE DEI REVISIONE DEI RELATIVI RECIPIENTI
[bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici]

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia		ADR / RID (anni)
	GAS COMPRESSI		
1° A	1002	Aria compressa	10 (1)
1° A	1006	Argo compresso	10
1° A	1046	Elio compresso	10
1° A	1056	Cripto compresso	10
1° A	1065	Neon compresso	10
1° A	1066	Azoto compresso	10
1° A	1979	Gas rari in miscela compressa	10
1° A	1980	Gas rari e ossigeno in miscela compressa	10
1° A	1981	Gas rari e azoto in miscela compressa	10
1° A	1982	Tetrafluorometano compresso (Gas refrigerante R 14 compresso)	10
1° A	2036	Xeno compresso	10
1° A	2193	Esafluoroetano compresso (Gas refrigerante R 116 compresso)	10
1° A	1956	Gas compresso, n.a.s.	10
		Miscele compresse di gas del 1°A con biossido di carbonio	10
		Miscele compresse di gas del 1°A con biossido di carbonio e ossigeno, contenenti meno del 21% di ossigeno	10
1° O	1014	Ossigeno e biossido di carbonio in miscela compressa	10
1° O	1072	Ossigeno compresso	10
1° O	2451	Trifluoruro di azoto compresso	10
1° O	3156	Gas compresso comburente, n.a.s.	10
1° F	1049	Idrogeno compresso	5
1° F	1957	Deuterio compresso	5
1° F	1962	Etilene compresso	5
1° F	1971	Metano compresso	5
1° F	1971	Gas naturale compresso	5
1° F	2034	Idrogeno e metano in miscela compressa	5
1° F	2203	Silano compresso	5
1° F	1954	Idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.	5
1° F	1964	Gas compresso infiammabile, n.a.s.	5
1° T	1612	Tetrafosfato di esaetile e gas compresso in miscela	5
1° T	1955	Gas compresso tossico, n.a.s.	5
1° TF	1016	Monossido di carbonio compresso *[Ossido di carbonio] [a]*	5 (2)
1° TF	1023	Gas di carbone compresso	5
1° TF	1071	Gas di petrolio compresso	5
1° TF	1911	Diborano compresso	5
1° TF	2600	Monossido di carbonio e idrogeno in miscela compressa (Gas di sintesi, Gas d'acqua e Gas di Fischer-Tropsch)	5 (2)
1° TF	1953	Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.	5
1° TC	1008	Trifluoruro di boro compresso	3
1° TC	1859	Tetrafluoruro di silicio compresso	3
1° TC	2198	Pentafluoruro di fosforo compresso	3
1° TC	2417	Fluoruro di carbonile compresso	3
1° TC	3304	Gas compresso tossico, corrosivo, n.a.s.	2

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia			ADR / RID (anni)
	***GAS COMPRESSI* (segue)**			
1° TO	3303	Gas compresso tossico, comburente, n.a.s.		5
1° TFC	3305	Gas compresso tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.		2
1° TOC	1045	Fluoro compresso		5
1° TOC	1660	Ossido nitrico compresso (Monossido di azoto compresso)		3
1° TOC	2190	Difluoruro di ossigeno compresso		3
1° TOC	3306	Gas compresso tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.		2
	GAS LIQUEFATTI			
2° A	1009	Bromotrifluorometano (Gas refrigerante R 13B1)		10
2° A	1013	Biossido di carbonio	*[Anidride carbonica] [a]*	10
2° A	1015	Biossido di carbonio e protossido di azoto in miscela		10
2° A	1018	Clorodifluorometano (Gas refrigerante R 22)		10
2° A	1020	Cloropentafluoroetano (Gas refrigerante R 115)		10
2° A	1021	1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 124)		10
2° A	1022	Clorotrifluorometano (Gas refrigerante R 13)		10
2° A	1028	Diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12)		10
2° A	1029	Diclorofluorometano (Gas refrigerante R 21)		10
2° A	1058	Gas liquefatti non infiammabili addizionati d'azoto, di biossido di carbonio o d'aria		10
2° A	1080	Esafluoruro di zolfo		10
2° A	1858	Esafluoropropene (Gas refrigerante R 1216)	*[Perfluoropropene] [a]*	10
2° A	1952	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela		10
2° A	1958	1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 114)		10
2° A	1973	Clorodifluorometano e cloropentafluoroetano in miscela (Gas refrigerante R 502)		10
2° A	1974	Bromoclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12B1)		10
2° A	1976	Ottafluorociclobutano (Gas refrigerante RC 318)		10
2° A	1983	1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133a)		10
2° A	1984	Trifluorometano (Gas refrigerante R 23)		10
2° A	2422	2-Ottafluorobutene (Gas refrigerante R 1318)		10
2° A	2424	Ottafluoropropano (Gas refrigerante R 218)		10
2° A	2599	Clorotrifluorometano e trifluorometano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 503)		10
2° A	2602	Diclorodifluorometano e 1,1-difluoroetano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 500)		10
2° A	3070	Ossido di etilene e diclorodifluorometano in miscela		10
2° A	3159	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 134a)		10
2° A	3220	Pentafluoroetano (Gas refrigerante R 125)		10
2° A	3296	Eptafluoropropano (Gas refrigerante R 227)		10
2° A	3297	Ossido di etilene e clorotetrafluoroetano in miscela		10
2° A	3298	Ossido di etilene e pentafluoroetano in miscela		10
2° A	3299	Ossido di etilene e tetrafluoroetano in miscela		10
2° A	3337	Gas Refrigerante R 404A		10
2° A	3338	Gas Refrigerante R 407A		10
2° A	3339	Gas Refrigerante R 407B		10
2° A	3340	Gas Refrigerante R 407C		10
2° A	1078	Gas refrigerante, n.a.s. (Gas frigorifero, n.a.s.)		10
		Miscela F1	*[b]*	10
		Miscela F2	*[b]*	10
		Miscela F3	*[b]*	10
		Miscela al 50% di pentafluoroetano e il 50% di 1,1,1-trifluoroetano		10
		Miscela al 50% di monoclorodifluorometano con il 47% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 3% di n-butano		10

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia		ADR / RID (anni)
	GAS LIQUEFATTI (segue)		
		Miscela al 50,1% di monoclorodifluorometano con il 41,9% di pentafluoroetano, il 6% di 1,1,1-trifluoroetano e il 2% propano	10
		Miscela al 58% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano con il 39,2% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 2,1% di n-butano	10
		Miscela al 50% di difluorometano e il 50% di pentafluoroetano (Gas refrigerante R 410A)	10
2° A	1968	Gas insetticida, n.a.s.	10
2° A	3163	Gas liquefatto, n.a.s.	10
		Miscela al 40-50% di monoclorodifluorometano e al 60-50% di 1-cloro-1,1-difluoroetano	10
2° O	1070	Protossido di azoto (Emiossido di azoto)	10
2° O	3157	Gas liquefatto comburente, n.a.s.	10
2° F	1010	1,2-Butadiene stabilizzato	10
2° F	1010	1,3-Butadiene stabilizzato	10
2° F	1010	Miscele di 1,3-butadiene ed idrocarburi stabilizzate	10
2° F	1011	Butano	10
2° F	1012	Butileni in miscela	10
2° F	1012	1-Butilene	10
2° F	1012	trans-2-Butilene	10
2° F	1012	cis-2-Butilene	10
2° F	1027	Ciclopropano	10
2° F	1030	1,1-Difluoroetano (Gas refrigerante R 152a)	10
2° F	1032	Dimetilammina anidra	10
2° F	1033	Etere metilico	10
2° F	1035	Etano	10
2° F	1036	Etilammina	10
2° F	1037	Cloruro di etile	10
2° F	1039	Etere metiletilico	10
2° F	1041	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	10
2° F	1055	Isobutilene	10
2° F	1060	Metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata *[c]*	10
		Miscela P1 *[c]*	10
		Miscela P2 *[c]*	10
2° F	1061	Metilammina anidra	10
2° F	1063	Cloruro di metile (Gas refrigerante R 40)	10
2° F	1077	Propilene	10
2° F	1081	Tetrafluoretilene stabilizzato	10
2° F	1083	Trimetilammina anidra	10
2° F	1085	Bromuro di vinile stabilizzato	10
2° F	1086	Cloruro di vinile stabilizzato	10
2° F	1087	Etere metilvinilico stabilizzato	10
2° F	1860	Floruro di vinile stabilizzato	10
2° F	1912	Cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela	10
2° F	1959	1,1-Difluoroetilene (Gas refrigerante R 1132a) *[Fluoruro di vinilidene] [a]*	10
2° F	1969	Isobutano	10
2° F	1978	Propano	10
2° F	2035	1,1,1-Trifluoroetano (Gas refrigerante R 143a)	10
2° F	2044	2,2-Dimetilpropano	10
2° F	2200	Propadiene stabilizzato	10
2° F	2419	Bromotrifluoroetilene	10
2° F	2452	Etilacetilene stabilizzato	10
2° F	2453	Fluoruro di etile (Gas refrigerante R 161)	10
2° F	2454	Fluoruro di metile (Gas refrigerante R 41)	10

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia		ADR / RID (anni)
	GAS LIQUEFATTI (segue)		
2° F	2517	1-Cloro-1,1-difluoroetano (Gas refrigerante R 142b)	10
2° F	2601	Ciclobutano	10
2° F	3153	Etere perfluoro(metilvinilico)	10
2° F	3154	Etere perfluoro(etilvinilico)	10
2° F	3252	Difluorometano (Gas refrigerante R 32)	10
2° F	1965	Idrocarburi gassosi in miscela liquefatti, n.a.s. *(5)*	10 **(3)**
		Miscela A (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	10 **(3)**
		Miscela A01 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	10 **(3)**
		Miscela A02 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	10 **(3)**
		Miscela A0 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	10 **(3)**
		Miscela B1	10 **(3)**
		Miscela B2	10 **(3)**
		Miscela A1	10 **(3)**
		Miscela B	10 **(3)**
		Miscela C (ammessa anche la denominazione commerciale Propano)	10 **(3)**
		Butano (denominazione commerciale delle Miscele A, A01, A02 ed A0)	10 **(3)**
		Propano (denominazione commerciale della Miscela C)	10 **(3)**
2° F	3354	Gas insetticida infiammabile, n.a.s.	10
2° F	3161	Gas liquefatto infiammabile, n.a.s.	10
2° T	1062	Bromuro di metile	5
2° T	1581	Bromuro di metile e cloropicrina in miscela	5
2° T	1582	Cloruro di metile e cloropicrina in miscela	5
2° T	2191	Fluoruro di solforile	5 **(2)**
2° T	1967	Gas insetticida tossico, n.a.s.	5
2° T	3162	Gas liquefatto tossico, n.a.s.	5
		Fluoruro di bromodifluoroacetile	5
2° TF	1026	Cianogeno	5 **(2)**
2° TF	1040	Ossido di etilene puro	5
		Ossido di etilene con azoto	5
2° TF	1053	Solfuro di idrogeno	5 **(2)**
2° TF	1064	Mercaptano metilico	5 **(2)**
2° TF	1082	Trifluorocloroetilene stabilizzato	5 **(2)**
2° TF	2188	Arsina	5
2° TF	2192	Germano	5
2° TF	2199	Fosfina	5
2° TF	2202	Seleniuro di idrogeno anidro	5
2° TF	2204	Solfuro di carbonile	5 **(2)**
2° TF	2676	Stibina	5
2° TF	3300	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	5
2° TF	3355	Gas insetticida tossico, infiammabile, n.a.s.	5
2° TF	3160	Gas liquefatto tossico, infiammabile, n.a.s.	5
		Esafluorobutadiene *[Perfluorobutadiene] **[a]***	5
2° TC	1005	Ammoniaca anidra	5
2° TC	1017	Cloro	5
2° TC	1048	Bromuro di idrogeno anidro	3
2° TC	1050	Cloruro di idrogeno anidro	3
2° TC	1069	Cloruro di nitrosile	3
2° TC	1076	Fosgene	3
2° TC	1079	Biossido di zolfo	3
2° TC	1589	Cloruro di cianogeno stabilizzato	3
2° TC	1741	Tricloruro di boro	3

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR / RID (anni)
	GAS LIQUEFATTI (segue)	
2° TC	2194 Esafluoruro di selenio	3
2° TC	2195 Esafluoruro di tellurio	3
2° TC	2196 Esafluoruro di tungsteno	3
2° TC	2197 Ioduro di idrogeno anidro	3
2° TC	2418 Tetrafluoruro di zolfo	3
2° TC	2420 Esafluoroacetone	3
2° TC	3057 Cloruro di trifluoroacetile	3
2° TC	3308 Gas liquefatto tossico, corrosivo, n.a.s.	2
2° TO	3083 Fluoruro di perclorile	5 (2)
2° TO	3307 Gas liquefatto tossico, comburente, n.a.s.	5
2° TFC	2189 Diclorosilano	3
2° TFC	2534 Metilclorosilano	3
2° TFC	3309 Gas liquefatto tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	2
2° TOC	1067 Tetrossido di diazoto (Biossido di azoto)	3
2° TOC	1749 Trifluoruro di cloro	3
2° TOC	1975 Ossido nitrico e tetrossido di diazoto in miscela	3
2° TOC	2548 Pentafluoruro di cloro	3
2° TOC	2901 Cloruro di bromo	3
2° TOC	3310 Gas liquefatto tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	2
	GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI	
3° A	1913 Neon liquido refrigerato	10
3° A	1951 Argo liquido refrigerato	10
3° A	1963 Elio liquido refrigerato	10
3° A	1970 Cripto liquido refrigerato	10
3° A	1977 Azoto liquido refrigerato	10
3° A	2187 Biossido di carbonio liquido refrigerato	10
3° A	2591 Xeno liquido refrigerato	10
3° A	3136 Trifluorometano liquido refrigerato	10
3° A	3158 Gas liquido refrigerato, n.a.s.	10
3° O	1003 Aria liquida refrigerata	10
3° O	1073 Ossigeno liquido refrigerato	10
3° O	2201 Protossido di azoto liquido refrigerato	10
3° O	3311 Gas liquido refrigerato, comburente, n.a.s.	10
3° F	1038 Etilene liquido refrigerato	10
3° F	1961 Etano liquido refrigerato	10
3° F	1966 Idrogeno liquido refrigerato	10
3° F	1972 Metano liquido refrigerato	10
3° F	1972 Gas naturale liquido refrigerato	10
3° F	3138 Etilene, acetilene e propilene in miscela liquida refrigerata	10
3° F	3312 Gas liquido refrigerato, infiammabile, n.a.s.	10
	GAS DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE	
4°A	2073 Ammoniaca in soluzione acquosa	5
4°F	1001 Acetilene disciolta	5 (4)
4°TC	3318 Ammoniaca in soluzione acquosa	5

NOTE:
(1) Per le bombole per uso subacqueo verifica iniziale 4 anni e successive ogni 2 anni, per qualsiasi capacità.
(2) 10 anni per i recipienti in lega di alluminio.
(3) La periodicità dei collaudi può essere portata a 15 anni, previa autorizzazione del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. - Roma, in conformità con le prescrizioni della norma UNI EN 1440, versione ufficiale in lingua italiana della norma EN 1440/96
(4) 10 anni per i recipienti aventi massa porosa monolitica.
(5) Per i trasporti che precedono o seguono un percorso marittimo o aereo, può essere utilizzata la rubrica "1075 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI" al posto della rubrica "1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S.".

[a] Il nome tra parentesi quadra "[...]" si riferisce a nome chimico sostituito dalla denominazione ufficiale ADR 1.1.1997.
[b] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione: Miscela FA 1, FA 2, FA 3, FA 4 e R11-R12 (gruppo I e II).
[c] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione: Miscela B 1, B 2, C 1 e C 2.

01A0837

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Finanziamento sportello unico e avvio rete patti territoriali. (Deliberazione n. 119/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 2, commi 203 e seguenti, che disciplinano gli strumenti di programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 477, «Recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, nonché per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati e la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi» ed in particolare l'art. 3 che prevede la costituzione di sportelli unici per le attività produttive;

Vista la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state fra l'altro disposte assegnazioni, nel triennio 2000 - 2002, per il finanziamento di iniziative in materia di programmazione negoziata nelle aree depresse;

Vista inoltre la propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 che prevede fra l'altro, al punto 3, le modalità di copertura degli oneri relativi ad attività istruttorie o di supporto e assistenza tecnica dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 maggio 2000, ha approvato l'«Action Plan» sullo sportello unico, con il quale è stato fissato l'obiettivo di diffondere entro il 2000 gli sportelli unici in un numero di comuni tale da coprire il 90 per cento della popolazione, elevandone l'efficienza operativa e l'efficacia e puntando ai livelli qualitativi già raggiunti dalle esperienze di eccellenza;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle predette attività sono quantificate, nell'«Action Plan», in 125 miliardi di lire, di cui 75 miliardi da reperire a carico delle risorse del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e 25 miliardi di lire già disponibili sui fondi del Dipartimento della funzione pubblica e del Formez;

Tenuto conto del carattere modulare del programma che ne consente il finanziamento progressivo in linea con la diffusione territoriale dello strumento;

Considerato altresì che nell'ambito dell'«Action Plan», è stato costituito un gruppo paritetito tra il dipartimento della funzione pubblica (DPF) e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione (DPS), con il compito di definire il programma per l'ulteriore rapida diffusione degli sportelli unici, a partire da quelli gestiti in forma associata (patti territoriali, comunità montane, contratti d'area, consorzi);

Ritenuto di dover assicurare la copertura del predetto onere finanziario di lire 75 miliardi, destinando a tal fine una quota delle risorse a favore delle aree depresse assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, servizio per la programmazione negoziata, con la citata delibera CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000, annualità 2001, salvo successivo reintegro di tale importo a favore del predetto servizio, peraltro direttamente interessato alla massima diffusione territoriale dello sportello unico;

Tenuto conto inoltre dell'esigenza — rappresentata dal predetto servizio per la programmazione negoziata — di avviare un sistema di valutazione e monitoraggio dei patti territoriali, propedeutico al processo di regionalizzazione dei patti stessi, che consenta di effettuarne, congiuntamente con le regioni interessate, una selezione non soltanto di carattere quantitativo, ma anche qualitativo;

Considerato che, in una prima fase, il progetto tende ad assicurare, tra l'altro: l'individuazione di indicazioni metodologiche per l'attuazione dei programmi di sviluppo e coordinamento tra i soggetti responsabili dei patti, facilitando lo scambio di esperienze e stimolando l'attività di agenzia di sviluppo locale; l'implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio dell'efficacia dei patti e del loro impatto socio-economico; il collegamento in rete tra i patti ed altre reti nazionali ed internazionali già esistenti;

Considerato altresì che il finanziamento necessario per la realizzazione di tale iniziativa — che ne prevede la progettazione, la successiva fase di gestione del sistema e lo svolgimento delle attività di monitoraggio dei risultati raggiunti dai patti — è valutato, dal servizio per la programmazione negoziata, nell'importo complessivo di un miliardo di lire, reperibile a carico delle risorse già a disposizione del servizio stesso;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sportello unico.

1.1. A valere sull'assegnazione di lire 6.000 miliardi (Meuro 3.098,74), annualità 2001 — di cui alla tabella allegata alla propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, finalizzata, tra l'altro, al finanziamento degli strumenti di programmazione negoziata — l'importo di lire 75 miliardi (Meuro 38,73) è destinato al finanziamento delle iniziative previste nell'«Action Plan» sullo sportello unico approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 maggio 2000.

Il predetto importo di lire 75 miliardi (Meuro 38,73) sarà reintegrato a favore del servizio per la programmazione negoziata richiamato in premessa, in sede di ripartizione delle nuove risorse per il finanziamento degli interventi a favore delle aree depresse previste nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2001.

1.2. Le tipologie di attività che — ferma restando la destinazione territoriale delle risorse a favore delle aree depresse — saranno finanziate a carico del predetto importo di lire 75 miliardi (Meuro 38,73) riguardano:

gli interventi di sostegno, che prevedono una serie integrata di azioni concernenti la formazione, l'assistenza e l'affiancamento. Le azioni saranno finalizzate anche all'acquisizione di tecnologie e allo sviluppo delle relative competenze. Gli interventi sul territorio saranno realizzati anche attraverso bandi per l'affidamento a terzi delle attività, nonché tramite programmi volti alla diffusione delle migliori pratiche tra amministrazioni, quali eventuali iniziative di «gemellaggio»;

i servizi di rete, che prevedono: lo sviluppo di servizi informativi e di assistenza «on line»; la promozione e la diffusione dei migliori prodotti — anche «software» — e dei modelli organizzativi e funzionali di sportello unico; progetti pilota e campagna di informazione sull'«Action Plan» rivolta alle amministrazioni locali e alle imprese.

1.3. L'utilizzazione delle risorse sarà concordata nell'ambito dell'apposito gruppo paritetico di lavoro (DFP-DPS) al quale è demandato il compito di definire il piano operativo per l'attuazione dell'«Action Plan» e di coordinarne gli interventi, tenendo conto della destinazione territoriale delle risorse di cui al precedente punto 1.2.

2. Rete patti territoriali.

Il finanziamento complessivo delle diverse fasi del progetto di sviluppo del sistema di valutazione e monitoraggio dei patti territoriali indicato in premessa, per un importo massimo di lire un miliardo (Meuro 516,46), è posto a carico delle risorse per interventi nelle aree depresse assegnate al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — servizio per la programmazione negoziata — con precedenti delibere di questo comitato ed in particolare a valere sulla quota prevista al punto 3 della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 368

01A0899

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Integrazione fondo sanitario 1998. (Deliberazione n. 122/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto in particolare il comma 9 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, il quale dispone che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale siano attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che reca nuove modalità di finanziamento del Fondo sanitario nazionale;

Visto il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 che riporta al capitolo 3701, unità previsionale di base 7.1.2.1., l'importo complessivo di lire 7.333 miliardi (Euro 3.787.178.441,02) quale specifica integrazione del FSN per l'anno 1998;

Tenuto conto altresì, che l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 31 luglio 2000, con la quale si richiede di ripartire tra le regioni interessate la somma di lire 7.333 miliardi a compensazione del minor importo complessivo riscosso, rispetto a quello stimato a titolo di IRAP e addizionale IRPEF, nonché dei contributi di malattia relativi all'anno 1997 e precedenti;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha quantificato in L. 7.333.000.000.000 la somma da ripartire fra le regioni;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni in data 1° giugno 2000;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del fondo sanitario nazionale 2000, parte corrente, è assegnata alle regioni interessate, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione, la somma di lire 7.333 miliardi (Euro 3.787.178.441,02) quale integrazione al fondo sanitario nazionale 1998 per il minore importo complessivo, effettivamente riscosso dalle regioni, a titolo di IRAP, addizionale IRPEF e contributi di malattia.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 22 gennaio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 7

01A0900

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 16 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Vista la delibera del senato accademico del 28 novembre 2000;

Visto il decreto ministeriale del 9 gennaio 2001;

Vista la delibera del senato accademico del 15 gennaio 2001;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo di cui al decreto rettorale n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000:

«Art. 11. *(Norme generali riguardanti la eleggibilità negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca. — 1. (invariato)*

il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano già ricoperto, con continuità, la medesima carica per un periodo di tempo complessivamente corrispondente alla durata di due mandati interi.

3. *(cassato).*

4. *(invariato).*

5. *(invariato)*

6. *(invariato)*

7. *(invariato)».*

«*Art. 14. (Il rettore). — 1. (invariato)*

2. *(invariato)*

3. *(invariato)*

4. *(invariato)*

il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. La candidatura alla carica di rettore va presentata entro il termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovrà precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Votano per l'elezione del rettore:

a) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati;

b) i rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti r.e. nei consigli di facoltà, nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione;

c) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà;

d) il personale tecnico amministrativo, con le seguenti modalità:

1) i rappresentanti del personale tecnico amministrativo nei consigli di facoltà, nel consiglio di amministrazione e nel senato accademico, con voto diretto;

2) tutto il restante personale tecnico amministrativo con voto pesato nella misura del 5% di tutto il personale tecnico amministrativo in servizio alla data della elezione, e attribuito secondo il rapporto tra i voti validi espressi e il numero degli aventi diritto al voto».

7. *(invariato).*

«Art. 17. *(Consigli di facoltà)* — 1. *(invariato)*

2. *(invariato)*

3. *(invariato)*

4. *(invariato)*

5. *(invariato)*

6. *(invariato)*

7. *(invariato)*

8. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) (invariato)

il punto *b)* è sostituito da:

b) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati;

il punto *c)* è sostituito da:

c) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e. pari al 50% della somma dei professori di cui al punto *b)*;

d) (invariato)

e) (invariato)

9. *(invariato)*

il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto è regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione è estesa a tutti gli appartenenti al consiglio di facoltà, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali».

«Art. 18. *(Preside di facoltà)* — 1. *(invariato)*

2. *(invariato)*

3. *(invariato)*

il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il preside è eletto da tutti i componenti del consiglio di facoltà.

il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Il preside è eletto tra i professori straordinari e i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della facoltà. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il preside dura in carica tre anni accademici».

«Art. 19. *(Consigli di corso di studio della facoltà).*

1. *(invariato)*

2. *(invariato)*

3. *(invariato)*

4. *(invariato)*

5. *(invariato)*

6. *(invariato)*

il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Il consiglio di corso di studio è composto da:

a) il presidente che lo presiede e lo convoca con le modalità definite dal regolamento del consiglio di corso di studio;

b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;

c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;

d) i professori di ruolo ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;

e) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e., afferenti al corso di studio, pari al 50% dei docenti di cui alle lettere *b), c), d);*

f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere *b), c), d), e)*;

g) i professori a contratto ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, e del correlato regolamento interno emanato dall'Ateneo, con voto consultivo.

8. *(invariato)*

9. *(invariato)*

10. *(nuovo)*. I componenti del consiglio che partecipano alle sedute con voto consultivo non vanno computati per la determinazione del numero legale.

11. *(nuovo)*. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto è regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione è estesa a tutti gli appartenenti al consiglio di corso di studio, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali.

12. (nuovo). I docenti che insegnano in più corsi di studio possono optare anno accademico per anno accademico di afferire ad almeno uno di detti corsi di studio».

«Art. 20. *(Presidente del consiglio di corso di studio)*.

1. *(invariato)*

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il presidente del consiglio di corso di studio è eletto tra i professori straordinari, tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo componenti del consiglio e in servizio presso la facoltà cui afferisce il corso, o in caso di loro indisponibilità tra i professori associati, di ruolo e fuori ruolo, componenti del consiglio e in servizio presso la facoltà cui afferisce il corso. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il presidente resta in carica tre anni accademici».

«Art. 31. *(Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale)*.

1. *(invariato)*

2. *(cassato)*

3. *(invariato)»*.

«Art. 42-*bis*. *(Nucleo di valutazione)*.

1. Il nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Organo di riferimento istituzionale del nucleo di valutazione è il senato accademico.

2.1 Il nucleo opererà in posizione di piena autonomia e, tramite il suo presidente relazionerà, annualmente, al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, sui risultati della propria attività di verifica e valutazione.

2.2 Le relazioni devono essere riportate nel periodico dell'Ateneo ed esposte dal rettore in occasione della cerimonia di apertura dell'anno accademico.

3. Il nucleo di valutazione, oltre all'adempimento di formulare e trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario la relazione, i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge 19 ottobre 1999, n. 370, provvederà a:

a) nominare, nell'ambito dei componenti, il presidente ed il vice presidente;

b) disciplinare il proprio funzionamento interno e stabilire il calendario dei propri lavori;

c) individuare e sottoporre all'esame ed approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Ateneo i parametri di riferimento del controllo loro affidato, tenuto conto delle indicazioni preventivamente fornite dai predetti organi.

4. Il nucleo di valutazione è composto da nove esperti interni ed esterni all'Ateneo e specificatamente: da quattro componenti interni; da cinque componenti esterni. Di essi sei componenti dovranno essere scelti tra esperti (uno per settore) dei settori culturali di cui alla tabella *A* allegata, i rimanenti tre componenti dovranno essere scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, uno dei quali, in particolare, esperto di valutazione di gestione nel campo della pubblica amministrazione.

5. Non possono essere nominati membri del nucleo di valutazione docenti con incarichi di governo (rettore, pro rettore e delegati del rettore, presidi di facoltà, e altri componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione sia dell'Ateneo che dell'opera universitaria, direttori di dipartimento o di istituto, presidenti dei consigli di corso di studio).

6. Il consiglio di amministrazione ed il senato accademico provvederanno ad indicare due nominativi per ogni componente di cui al precedente art. 4. La scelta dei componenti il nucleo verrà effettuata dal rettore che emanerà apposito decreto di nomina.

7. Il nucleo di valutazione dura in carica due anni. Per assicurare una continuità faranno parte di diritto come componenti del nucleo per il successivo biennio il presidente e il vice presidente, ma non potranno ricoprire nessuna delle due cariche. Gli altri componenti non potranno essere nominati per il biennio successivo.

8. Nell'ambito delle somme appositamente stanziate in bilancio, il consiglio di amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ad ogni singolo componente del nucleo di valutazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni dei nuclei.

9. Per rendere operativa l'attività del nucleo di valutazione i suoi componenti avranno il massimo accesso ai documenti, funzionali all'esercizio di tale attività, in possesso dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.

TABELLA *A*

Settore 1: scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche.

Settore 2: scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie.

Settore 3: scienze mediche e biomediche.

Settore 4: architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione.

Settore 5: scienze dell'antichità, filologico letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

Settore 6: scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali».

Capo II

AZIENDE AUTONOME
ED ENTI STRUMENTALI DELL'UNIVERSITÀ

L'art. 47 viene sostituito dal seguente:

«Art. 47. *(Azienda ospedaliera universitaria policlinico «Paolo Giaccone»).* — 1. Ai sensi e per gli effetti dei decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ed in particolare dell'art. 2, commi 2, lettera *a)*, e 8, all'azienda universitaria policlinico P. Giaccone succede l'azienda ospedaliera universitaria policlinico Paolo Giaccone, dotata di autonoma soggettività giuridica ed economico-finanziaria, ente strumentale dell'Università degli studi di Palermo, mediante il quale si realizzano i compiti istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia.

2. L'attività dell'azienda è determinata nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le attività di didattica e di ricerca scientifica della facoltà di medicina e chirurgia.

3. Sono organi dell'azienda:

a) il direttore generale;

b) il collegio sindacale;

c) l'organo di indirizzo, presieduto dal preside della facoltà di medicina.

4. I rapporti tra università e regione siciliana verranno regolati da appositi protocolli, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 517/1999.

Disposizioni transitorie.

Art. 51. *(Entrata in vigore dello statuto). (cassato).*

Art. 52. *(Elezioni e regole di incompatibilità). (cassato).*

Art. 54. *(Proroga dei regolamenti precedenti). (cassato).*

Art. 56. *(Norme relative alla prima applicazione dello statuto). (cassato).*

Art. 57. A seguito delle variazioni dell'elettorato attivo o passivo introdotte dalle modifiche di statuto deliberate dal senato accademico nella seduta del 15 gennaio 2001, le cariche elettive interessate devono essere rinnovate entro tre mesi. In questo caso chi abbia ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi, anche se espletati per intero, è ancora rieleggibile per un solo mandato.

Palermo, 16 gennaio 2001

Il rettore: SILVESTRI

01A0774

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Verona, approvato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e modificato con decreto rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 di modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Visti i provvedimenti adottati dagli organi accademici dell'Ateneo relativi all'approvazione dell'aumento dei posti disponibili da tre a cinque della scuola di specializzazione in cardiochirurgia (consiglio di facoltà del 28 gennaio 1999, senato accademico allargato del 25 maggio 1999);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 luglio 1999;

Decreta:

La tabella E del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 53 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia.

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia

Art. 54.

È istituita presso l'Università degli studi di Verona la scuola di specializzazione in cardiochirurgia ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995.

La scuola risponde alle norme generali della scuola di specializzazione dell'area medica, come previsto al Capo I della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995.

Art. 55.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica, clinica e terapia chirurgica delle malattie cardiache e dei grossi vasi.

Art. 56.

La scuola rilascia il titolo di specializzazione in cardiochirurgia.

Art. 57.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 58.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 59.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta per la valutazione della quale la commissione avrà a disposizione 70 sui 100 punti del punteggio complessivo, che sarà integrato nella misura di 30 punti dalla valutazione dei seguenti titoli:

a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) voto di laurea;

c) voto riportato negli esami di profitto nelle materie del corso di laurea concernente la specializzazione;

d) pubblicazioni ad indirizzo chirurgico ed affine.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1982.

Art. 60.

Sono ammessi alla scuola i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 61.

La commissione per l'esame di ammissione è nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola: essa è presieduta dal direttore stesso o, in caso di impedimento, da un professore ordinario o straordinario da lui delegato e composta da quattro professori ordinari, straordinari o associati che facciano parte del Consiglio della scuola stessa.

Art. 62.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 63.

Il numero massimo degli specializzandi iscrivibili a ciascun anno è indicato in 5 per un totale di 25 iscritti.

Art. 64.

La scuola di cardiochirurgia comprende cinque aree di insegnamento e di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari così come indicato nella Tabella A e come di seguito specificato.

TABELLA A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze approfondite di anatomofisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, E09B - Istologia, E10X - Biofisica medica, F01X - Statistica medica, F06A - Anatomia patologica, K06X - Bioingegneria.

B - Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica, F08A - Chirurgia generale, F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A - Pediatria generale e specialistica.

C - Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F06A - Anatomia patologica, F09X - Cardiochirurgia, F08A - Chirurgia generale.

D - Area di cardiochirurgia.

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici, medici e radiogeni.

Settori: F09X - Cardiochirurgia, F08A - Chirurgia generale, F08D - Chirurgia toracica, F08E - Chirurgia vascolare.

E - Area di anestesiologia e valutazione critica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F19A - Pediatria generale specialistica, F07C - Malattie dell'apparato cardio-vascolare, F08A - Chirurgia generale, F09X - Cardiochirurgia, F21X - Anestesiologia, F22B - Medicina legale.

Art. 65.

Lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto uno standard di addestramento professionale così come indicato nella Tabella B e così come di seguito specificato.

TABELLA B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi;

almeno duecentocinquanta interventi di cardiochirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno duecentocinquanta interventi di chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 66.

La scuola di specializzazione in cardiochirurgia viene attivata a partire dall'anno accademico 2000/2001 sulla base dell'ordinamento didattico come già specificato nei precedenti articoli 64 e 65 per aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari nonché sulla base del piano di studio stabilito dal consiglio della scuola.

Il piano degli studi è determinato dal consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella Tabella A del decreto ministeriale 11 maggio 1995. L'organizzazione del processo di addestramento professionale ivi compresa l'attività minima indispensabile svolta in prima persona per il conseguimento del diploma è attuata nel rispetto di quanto previsto nella Tabella B del decreto ministeriale 11 maggio 1995.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 67.

La scuola definisce annualmente la programmazione delle attività e la verifica del tirocinio eseguito attenendosi all'art. 4 del decreto ministeriale 11 maggio 1995.

Art. 68.

L'eventuale affidamento delle funzioni formative o didattiche a strutture ed organici del Servizio sanitario nazionale così come previsto dagli articoli 2 e 6 del decreto ministeriale 11 maggio 1995, potrà porre indicazione al consiglio della scuola perché esamini l'opportunità di modificareanche annualmente il piano

degli studi di addestramento professionale e/o la programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio.

Il consiglio della scuola definirà tali modifiche che verranno rese pubbliche nel manifesto annuale degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 11 dicembre 2000

Il rettore: MOSELE

01A0880

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 9 gennaio 2001.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area archeologica di Selinunte nel comune di Castelvetrano.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto amministrativo n. 8611 del 24 dicembre 1994, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;

Esaminato il verbale del 5 dicembre 1997, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante ricadente nel territorio comunale di Castelvetrano, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 5 dicembre 1997, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Castelvetrano dal 12 dicembre 1997 al 12 marzo 1998 ed è stato depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Vista l'opposizione alla proposta di vincolo di cui sopra presentata dal sindaco del comune di Castelvetrano nei termini di legge, con la quale lo stesso osserva che la comunicazione formale del deliberato della commissione è avvenuta dopo la conclusione della procedura di competenza della soprintendenza, che non ha coinvolto in alcun modo il comune di Castelvetrano nell'iniziativa di tutela del suo territorio.

Secondo il comune il rigore dei vincoli, avrebbe richiesto un'analisi più ponderata dei fatti e delle situazioni ed una collaborazione fra l'amministrazione comunale e quella regionale, ambedue interessate alla disciplina ed alla tutela del territorio.

Anche se l'ordinamento vigente in materia di protezione delle bellezze naturali, modificato con l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, non prevede più la partecipazione del sindaco come membro di diritto della commissione provinciale rimane però l'esigenza che, per gli aspetti urbanistici della tutela, le soprintendenze mantengano relazioni con le amministrazioni comunali.

Nel caso di specie, il comune di Castelvetrano ha adottato di recente il piano regolatore generale, nel quale sono previste soluzioni urbanistiche confrontate con la soprintendenza e da questa ritenute sufficienti per la funzione di tutela auspicata.

Il comune chiede preliminarmente, di non adottare alcuna misura *ex* art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, onde evitare la paralisi di ogni attività economica nel territorio oggetto della dichiarazione opposta; si chiede, inoltre, di non approvare la proposta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, di cui al verbale del 5 dicembre 1997, in quanto viziata nella procedura e non suffragata da elementi sufficienti che possono giustificare le gravissime limitazioni alle iniziative economiche dei cittadini e dell'amministrazione comunale, la quale ha previsto la realizzazione di importanti opere finalizzate allo sviluppo economico della città;

Viste le controdeduzioni rese dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, che con nota protocollo n. 7722 del 10 luglio 1998 ha rilevato che l'opposizione del comune di Castelvetrano va respinta in quanto la disposizione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 esclude che della commissione provinciale

di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939, e quindi della imposizione del vincolo, debba essere interessato il sindaco. La collaborazione con il comune ricorre invece nella fase di applicazione del vincolo (art. 31, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975).

In merito al presunto ostacolo apportato dal vincolo in argomento allo sviluppo economico del comune, va evidenziato, al contrario, che gli interessi dei privati sono maggiormente tutelati in presenza del vincolo paesaggistico, il cui unico effetto è infatti quello dell'introduzione, a carico dei proprietari, possessori o detentori delle aree ad esso assoggettate, dell'onere di richiedere alla competente soprintendenza il nulla osta per la realizzazione di opere che possano modificare il paesaggio. Il che lungi dal determinare il paventato blocco assoluto di ogni attività costituisce una civile misura di razionalizzazione strumentale al corretto uso del territorio ed un freno alla realizzazione di opere che possano finire con il deteriorare le valenze paesaggistiche del luogo oggetto di tutela (T.A.R. sez. I sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000);

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 5 dicembre 1997 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Ritenuto per quanto precede di non dover accogliere l'opposizione di cui anzi, presentata dal comune di Castelvetrano;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trapani nel verbale del 5 dicembre 1997 e correttamente approfondite nella planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali, storiche e archeologiche che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nella seduta del 5 dicembre 1997;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza BB.CC.AA., per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante, ricadente nel territorio comunale di Castelvetrano descritta nel verbale del 5 dicembre 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e delimitata nella planimetria allegata, che insieme al verbale citato forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettera *c)* e *d)* del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana, unitamente al verbale del 5 dicembre 1997 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1, del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione Sicilia contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Castelvetrano, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castelvetrano ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Castelvetrano.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

Palermo, 9 gennaio 2001

L'assessore: GRANATA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA E P.I.
Soprintendenza per I Beni Culturali ed Ambientali di Trapani
Comune di Castelvetrano- Loc. Selinunte
Vincolo Paesistico ex art.1, n. 3-4 della L. 1497/39
Planimetria "A" scala 1:1/25.000 allegata al Verbale della Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche del 5/12/97
Area Vincolata
IL SEGRETARIO
(Arch. G. Bianco)
SOPR. PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - TRAPANI -
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa R. Camerata Scovazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale ai Beni Culturali, ambientali e alla P.I.
Comune di Castelvetrano
Vincolo Paesaggistico ex Legge 1497/39
Planimetria allegata al D.A. n: 5004
del 3/1/2001
L'ASSESSORE
Baglio S. Agostino
Pianonello
Martilluzzo
Scurti
C. Garraffo
Trenta Salme
C. Orlando
Tempio di Apollo
S. Nullo
Marinella
Foce del F.Belice
F. Belice
K.81
09
10
12
13
65
64
63
61

REGIONE SICILIANA
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI TRAPANI

Verbale della seduta del 5 dicembre 1997

L'anno millenovecentonovantasette il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 9,30 nei locali della Soprintendenza per i beni culturali di Trapani si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, nominata con decreto assessoriale n. 8611 del 24 dicembre 1994, regolarmente convocata con nota prot. n. 418/DR del 22 novembre 1997 per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Castelvetrano - Località Selinunte; vincolo paesagistico legge n. 1497/1939 dell'area archeologica di Selinunte e delle zone circostanti;

(Omissis).

Sono presenti: la dott.ssa R. Camerata Scovazzo, Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Trapani, in qualità di presidente della citata commissione; l'arch. Salvatore Caradonna e l'arch. Nicolò Abita, componenti della commissione medesima. Assiste, disimpegnando le funzioni di segretario, l'arch. Gaspare Bianco, funzionario della Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani designato dal Presidente con nota n. 145/DR del 5 maggio 1997.

Alle ore 10 il presidente, apre la seduta relazionando su quanto precisato nella nota n. 001429 del 10 dicembre 1997, della sezione per i beni archeologici di questa Soprintendenza, ponendo all'attenzione della commissione il problema della tutela paesistica dell'area archeologica di Selinunte e di un'ampia zona situata a Nord di quest'ultima.

Ciò al fine di evitare che questa zona a tutt'oggi relativamente intatta possa subire manomissioni profonde come le zone di Triscina e di Marinella di Selinunte, situate rispettivamente ad ovest e ad est della zona archeologica di Selinunte.

È noto come la colonia greca di Selinunte venne fondata da Megara Iblea — nel 648 o nel 628 a. C. — sulla costa sud-occidentale della Sicilia, al margine di una pianura eccezionalmente vasta e fertile.

La città venne situata su un altopiano calcareo — morfologicamente articolato in due distinti rilievi, la Collina di Manuzza e l'Acropoli —-, che termina bruscamente su di un tratto di costa alta a strapiombo sul mare. L'altopiano era delimitato alla base da due corsi d'acqua, il Cottone (ad est) ed il Modione o Selinus (ad ovest) le cui foci, in antico notevolmente arretrate rispetto all'attuale linea di costa, dovevano costituire delle ampie insenature destinate ad ospitare due distinti porti-canale. La presenza dei porti favorì l'espansione dell'insediamento anche sulle colline ad est ed a ovest dell'abitato dove sorsero i complessi di natura sacrale della collina orientale e della Gaggera. Tale posizione geografica determinò, dunque, la singolare ricchezza della Selinunte arcaica e classica.

1) L'abitato situato sulla collina di Manuzza e sull'Acropoli venne protetto da una articolata e possente cinta muraria in blocchi isodomi nella quale si sono identificate, in questi ultimi anni, la Porta Settentrionale e quella Orientale, in corrispondenza di assi stradali lastricati. Di particolare interesse la Porta orientale, con ingresso bipartito e protetta da una torre semicircolare il cui impianto risale al VI sec. a.C. che costituisce un *unicum* nell'ambito delle fortificazioni arcaiche.

L'organico e vasto impianto urbano di età arcaica e classica, si presenta come una gigantesca griglia di isolati di forma rettangolare allungata costituiti da edifici talora riccamente decorati e con caratteristiche monumentali e delimitati da strade lastricate, come il grande asse nord/sud.

Al centro del pianoro dell'Acropoli si trovava un ampio spazio sacro con numerosi edifici templari che sono stati denominati con le lettere dell'alfabeto: il tempio O, periptero dorico con sei colonne sulla fronte e quattordici sui lati; il tempio A, virtualmente gemello del precedente, ma più piccolo; il cosiddetto Megaron, un sacello stretto e lungo; il tempietto B, prostilo tetrastilo con colonne ioniche e trabeazione dorica; il tempio D, un periptero dorico, con 6 x 13 colonne, forse un *Athenaion*. Fra tutti gli edifici di culto spicca la mole del tempio O, il cui lato settentrionale è stato rialzato circa mezzo secolo fa. Si tratta del più antico più grandioso dei templi dorici dell'Acropoli, con 6 x 17 colonne, forse un *Apollonion*; la cui costruzione iniziò intorno al 560 a.C. e fu terminata non molto tempo dopo. Di particolare importanza, sul piano architettonico e storico-artistico, la decorazione fittile del tetto recuperata in stato frammentario, il cui capolavoro è costituito dalla colossale testa di Gorgone esposta al Museo Archeologico A. Salinas di Palermo. Dal tempio C provengono anche le tre metope con Perseo e la Gorgone, Ercole e i Cercopi e il carro con Apollo e Artemide, capolavoro della plastica selinuntina arcaica.

La sistemazione monumentale dell'Acropoli venne arricchita da un grande muro di *témenos* e da un portico ad L; negli spazi fra gli edifici di culto si trovano numerosi altari che si segnalano per la grande varietà delle forme e delle decorazioni.

Sulla collina di Manuzza la complessa disposizione eccentrica degli isolati risparmia una grande area libera di forma trapezoidale trovava l'agorà, il centro economico e commerciale della città.

Dopo la totale distruzione di Selinunte, avvenuta nel 409 a.C. per mano cartaginese, l'area dell'abitato si contrasse occupando soltanto l'area dell'Acropoli che subì, nel corso dei secc. IV e III a.C., sostanziali modifiche quali l'installazione di un quartire abitativo punico e la realizzazione del poderoso sistema difensivo di Porta Nord che venne in parte costruito con gli elementi architettonici in parte provenienti dagli edifici pubblici della vicina Agorà e in parte dalle case momumentali della città classica, ormai abbandonate. Deve, probabilmente, risalire a questo periodo anche il rifacimento del lato occidentale della cinta muraria che venne munito da poderose torri quadrangolari, a tre piani coronate da poderosi merli rivestiti di finissimo stucco di colore bianco.

2) La Collina orientale situata ad est dell'abitato, oltre il fiume Cottone offre una delle immagini più belle della grecità coloniale in quanto che è caratterizzata dalle splendide rovine dei suoi tre templi dorici crollati in buona parte solo con il terribile terremoto del XVII secolo. Comunemente designati con le lettere dell'alfabeto, E, F, G, i tre edifici di culto sono allineati a poca distanza l'uno dall'altro.

Il più meridionale, il tempio E, ripristinato negli anni 60, era racchiuso entro un vero e proprio recinto di *themenos*, accessibile da un piccolo propileo situato ad ovest. Esso è visibile oggi nella forma definitiva che assunse fra il 460/50 a.C. — dopo l'incendio del 510 a.C. — e costituisce uno degli esempi più significativi dell'apogeo dello stile dorico nella grecità occidentale sia per quanto riguarda l'architettura che per la ricca decorazione fra cui le celeberrime metope con soggetti mitici conservate nel museo archeologico A. Salinas di Palermo: Atena e Encélado, Artemide e Atteone, Apollo e Dafne, Eracle e l'Amazzone e la ierogamia di Zeus.

Il tempio F, datato fra il 550/40 a.C., con 6 x 14 colonne, presenta alcune particolarità planimetriche quali: una doppia fila di colonne sulla facciata e, soprattutto, la presenza fra le colonne della peristasi di un muro alto m 4,70 che non trova riscontro in alcun altro monumento dell'architettura templare greca. Anche questo tempio ebbe una ricca decorazione figurata, ricordiamo in particolare i resti di due metope con la rappresentazione di una gigantomachia — Atena e un Gigante, Dioniso e un Gigante — stilisticamente inquadrabili ad un momento successivo alla costruzione del tempio, cioè a dire intorno al 500 a.C.

Il tempio G, il terzo ed il più settentrionale dei templi della collina orientale, costituisce il massimo dei santuari selinuntini e tra i più grandiosi di tutta la grecità: misura alla base m 113,34 x 54,05 e la sua altezza doveva raggiungere i 30 m. La costruzione dell'edificio iniziò intorno al 530 a.C. e non era ancora terminato al momento della distruzione di Selinunte del 409 a.C., come dimostrano le colonne solo in parte scanalate e le differenze di stile dei capitelli, tra i quali si possono riconoscere esemplari più arcaici (con l'echino basso e rigonfio) e, sul lato occidentale, esemplari più recenti e più evoluti verso le forme del dorico di età severa.

3) Oltre la valle del fiume Modione, ad occidente dell'abitato, si trova la collina della Gaggera, orientata in senso N/S, quindi parallela alla città. Questa lunga altura extraurbana, dovette avere particolare importanza nell'ambito del sistema Cirbano di Selinunte in quanto che costeggiava uno dei suoi due porti fluviali. L'importanza del complesso portuale è sottolinata dal fatto che i coloni vi impiantarono, fin dagli inizi del VI sec. a.C., numerosi edifici sacri fra cui il celebre santuario di Demetra Malophoros, con il chiaro intento di riduplicare in questo luogo il santuario non meno celebre, dedicato anch'esso a Demetra Malophoros, situato nel porto della madrepatria, Megara Nisea.

Il santuario della Malophoros è, dunque, situato sul declivio della sabbiosa collina della Gaggera; in vista dell'antico porto fluviale. Un poderoso muro di *témenos* recinge un vasto spazio sacro di m. 60 x 50 cui si accedeva mediante un monumentale propileo distilo in *antis*. L'accesso al santuario era protetto, a sua volta, da un piccolo recinto quasi quadrato, un Ekataion, dedicato alla divinità lunare e infera mandata da Zeus alla ricerca di Persefone nell'Ade che,

secondo la religione eleusina ha anche la funzione di «guardiana». Al fondo dell'area sacra si trova il Megaron della dea. Alcune funzioni sacre del santuario dovevano essere connesse con le acque della vicina sorgente della Gaggera che erano state convogliate all'interno dello spazio racchiuso dal *témenos* mediante una canaletta di pietra.

Il Santuario della Malophoros ebbe vita lunghissima, fondato nella prima metà del VI sec. a.C., continuo ad essere frequentato anche dopo la distruzione di Selinunte, nel corso della fase punica della città IV e II; sec. a.C.). Tuttavia il suo periodo di massima fortuna coincide con quello della Selinunte arcaica, come dimostrato dall'enorme quantità di doni che vi vennero deposti, alcuni dei quali di altissima qualità artistica (preziose lucerna marmoree decorate e ricercate ceramiche di importazione cui si aggiungono migliaia di terracottine figurate di fabbrica locale).

Sempre sulla collina della Gaggera, nelle immediate adiacenze del Santuario della Malophoros, si trova il piccolo Santuario di Zeus Meilichios (Zeus dolce come il miele), un culto della somma divinità infernale, assai diffuso nelle colonie greche d'Occidente. Il santuario é costituito da una'area sacra di forma quadrata (m 17 di lato) — delimitata da un muro di *teménos*, fortemente rimaneggiato nei secoli successivi alla sua costruzione — al fondo della quale si trova il sacello del Dio.

Sulla collina della Gaggera, oltre ai due santuari della Malophoros e di Zeus Meilìchios, si trova anche un Megaron, scavato in anni recenti, ed il cosiddetto tempio M.

Le rovine di Selinunte costituiscono una testimonianza unica ed eccezionale dell'altissimo livello di civiltà raggiunto dalle colonie greche d'Occidente, in particolare per quanto riguarda:

1) la pianificazione urbana e la topografia generale della città il cui impianto, fin dalla sua fondazione (metà del VII sec. a.C.) venne progettato come una gigantesca griglia di isolati di forma rettangolare allungata;

2) la ricchezza e la monumentalità dell'abitato di età arcaica e classica (VI e V sec. a.C.) scandito da strade lastricate delimitate, ai bordi, da case private costruite con grandi blocchi stuccati, che non trova confronti nelle colonie greche d'occidente;

3) l'eccezionale presenza di numerosissimi edifici sacri che - dai santuari della collina della Gaggera ai templi ed agli altari dell'Acropoli fino al complesso sacro della collina orientale - costituisce un complesso unico ed irripetibile sia del sincretismo cultuale di diverse popolazioni espresso in forme architettoniche diverse; sia dell'evoluzione dell'ordine dorico in ambiente coloniale dalle sue forme più arcaiche alle altissime espressioni del cosiddetto «Stile Severo»;

4) l'imponente cinta muraria costruita con grandi blocchi isodomi che, oltre a contraddistinguersi per complessità del sistema difensivo della fortificazione nord — realizzato grazie ad una particolare ed approfondita conoscenza dell'arte poliorcetica —, presenta particolari costruttivi e decorativi fino ad oggi senza confronti nel mondo greco sia della madrepatria che delle colonie d'occidente.

Il valore universale eccezionale del sito è determinato anche dal paesaggio culturale costituito da un lembo di costa siciliana, ai margini di una fertile pianura, presso la foce di due fiumi che fu scelto dai coloni greci per precisi motivi economici e commerciali. La posizione geografica della colonia ne determinò la fortuna. Negli ultimi secoli il sito abbandonato di Selinunte venne lentamente trasformato in paesaggio agricolo nel quale si coltivavano le vigne e gli ulivi e si costuirono degli edifici rurali sparsi, alcuni dei quali di notevole valore artistico ed etnoantropologico. Oggi, le rovine monumentali di Selinunte spiccano in questo paesaggio la cui parte naturale è caratterizzata da dune sabbiose e da una fitta macchia mediterranea.

Selinunte fa parte del sistema della colonie greche d'occidente, in generale, e in particolare di quelle di Sicilia. Prima fra tutte, Megara Iblea, da cui venne fondata; e poi, Milazzo, Messina, Naxos, Catania, Lentini, Siracusa, Akrai, Kasmenai, Kamarina, Gela, Agrigento, Heraclea Minoa, Himera; ma si differenzia da queste per la monumentalità, la ricchezza, la complessità e l'organicità dei complessi monunumentali inseriti in un paesaggio in parte agricolo e in parte naturale caratterizzato dalla fitta macchia mediterranea.

La zona situata a nord dell'area archeologica di Selinunte costituisce parte integrante della città antica, oggi completamente demanializzata. La vasta porzione di territorio compresa fra il confine nord del demanio Beni Culturali e Ambientali (a sud), la SS. 115 (ad est), la strada del Filo (a nord) e la strada provinciale per Triscina, ex via Bresciana, (ad est), costituisce solo una piccola parte del territorio di pertinenza della grande colonia greca di Selinunte.

In tale ambito ricadono i tratti meridionali dei due fiumi, il Cottone ad est ed il Modione ad ovest che furono - come si è detto - una delle cause determinanti per la scelta del sito da parte dei coloni provenienti da Megara, in quanto che in antico vennero usati come porti-canale.

Fra i due fiumi si trova il rilievo di Manuzza, in parte sede della città antica ed in parte sede della necropoli monumentale di Selinunte nota fin dal secolo scorso come la necropoli di Galera Bagliazzo; ad est dell'invaso del Cottone, in contrada Buffa, il sito di un'altra necropoli selinuntina.

Procedendo verso nord il territorio presenta consistenti indizi di interesse archeologico legati sia all'attività della città antica, sia alla sua progressiva espansione nel territorio alle spalle del centro abitato determinata dallo sfruttamento agricolo-pastorale dei campi.

Sono, infatti, visibili banchi di calcarinite in Contrada Landaro, da cui venivano estratti i basoli per la pavimentazione delle grandi arterie selinuntine; e notevoli concentrazioni di materiali ceramici che denunciano la presenza di fattorie nel territorio secondo uno schema analogo a quello ampiamente documentato nell'entroterra delle colonie greche di Gela o Metaponto.

Il versante ovest del fiume Modione nel tratto perimetrato appare occupato dai resti di alcune necropoli sempre pertinenti alla città di Selinunte o a centri satelliti della grande colonia non ancora identificati:

1) ad ovest del Timpone Cotellese fra le Case Lentini e le Case Emanuele;

2) a sud del Baglio d'Inferno.

Ambedue le necropli presentano le caratteristiche monumentali analoghe a quelle della necropoli monumentale di Galera Bagliazzo.

Nella stessa porzione di territorio sono anche visibili i resti archeologici di fattorie romane che vennero costruite per lo sfruttamento agricolo del territorio quasi certamente suddiviso in centurie. Le fattorie sono di dimensioni abbastanza ampie in quanto che alla parte abitativa vera e propria era annessa quella rustica per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli.

I resti di una fattoria sono visibili sul versante occidentale del Modione fra le Case Spallino e le Case Lentini; un'altra fu tagliata in antico dalla costruzione della strada del Filo.

Piccoli elementi detrattori non hanno a tutt'oggi costiutito danni irreparabili nel paesaggio del territorio a nord di Selinunte che per il suo valore storico-archeologico e paesaggistico merita di essere conservato inalterato».

Terminata la relazione del presidente, la commissione concorda sui contenuti ed evidenzia gli aspetti ambientali del territorio che si configura quale singolare paesaggio delle emergenze archeologiche.

L'area proposta per il vincolo i configura come un'unità paesaggistica di grande valore culturale ed ambientale ed è proprio per la sua complessità e per la eterogeneità delle valenze che la compongono che ci si propone di assoggettarla a tutela.

Concorre a definire inoltre il singolare paesaggio godibile dall'acropoli di Selinunte l'orografia del territorio costituito da un sistema collinare degradante verso il mare e dal vallone attraversato dai fiumi Modione e Cottone il tutto costituendo un'unità visiva di grande pregio estetico.

Oggi questo territorio archeologicamente pluristratificato si presenta come un territorio agricolo caratterizzato da vigneti ed oliveti; disseminato di bagli tipici della zona che, generalmente insistono sulle strutture delle antiche fattorie romane. Di particolare rilievo gli oliveti plurisecolari che producono le ben note olive conosciute come «la nocellara del Belice».

Dal punto di vista degli aspetti architettonici e paesaggistici si può segnalare nella zona edifici che tutt'oggi mantengono, sia per l'aspetto tipologico che per la loro composizione architettonica, soprattutto per il «sito» in cui insistono, un notevole interesse ambientale; essi sono rappresentati dai bagli, e da piccoli fabbricati rurali sparsi su tutto il territorio.

La commissione pertanto:

Preso atto di quanto detto dal presidente nella sua relazione introduttiva;

Esaminati gli atti e gli elaborati delle linee guida Piano Territoriale Paesistico nel quale l'area in oggetto ricade nell'ambito n. 2: «area della pianura costiera occidentale»;

Viste le norme di attuazione dello stesso P.T.P.;

Esaminata la cartografia e la documentazione fotografica;

Ritenuto che l'insieme dei suddetti elementi paesaggistici ed ambientali, naturali ed antropici, fanno si che il sistema territoriale individuato costituisca un insieme paesaggistico unitario inscindibile di altissimo valore storico archeologico determinato, in particolare, dalle rovine monumentali della città antica e dal territorio di sua per-

tinenza *(chora)* che in seguito fu sede di ulteriori eventi abitativi, in cui vanno salvaguardati, contemporaneamente, sia gli elementi naturali nel loro essere attuale e nei loro processi genetici e dinamici, sia gli elementi antropici, provvedendo ad un controllo delle attività che possono alterare l'immagine della zona;

Considerato che occorre tutelare la percezione visiva del territorio nonché la forma e l'immagine dell'ambiente in quanto lo stesso configura l'attuale «scena paesistica» dell'attuale area dei templi;

Ritenuto che occorre salvaguardare l'intera area da inopportuni interventi determinati da un indiscriminato e generalizzato sviluppo del territorio che potrebbe essere stravolto da grandi opere pubbliche, da pesanti trasformazioni fondiarie o dal moltiplicarsi di presenze edilizie incompatibili per qualità e quantità con l'edilizia rurale che oggi caratterizza la zona;

Ritenuto di grande interesse pubblico la tutela dell'intera zona situata al di fuori dell'area già demanializzata al fine di evitare il ripetersi di indiscriminati fenomeni antropici che negli anni passati sono avvenuti nelle zone di Triscina e di Marinella di Selinunte;

Ritenuta l'opportunità di garantire le migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio, che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche del pregevole paesaggio storico dell'intero sito.

La Commissione, esaminata la documentazione agli atti, dopo un'ampia ed approfondita discussione, dichiara di notevole interesse paesistico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante ricadente nel territorio di Castelvetrano meglio evidenziata nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente verbale e così meglio descritta: il perimetro di vincolo partendo dal bivio fra la strada statale SS. 115 e la strada del Filo prosegue lungo quest'ultima strada fino all'incrocio con la strada provinciale per Triscina (ex via Bresciana) si percorre la stessa in direzione sud fino al mare. Si prosegue in direzione est lungo la costa fino al centro abitato di Marinella. Il perimetro prosegue bordando il confine est del centro abitato fino ad intersecare la SS. 115. Si prosegue lungo la sopradetta SS. 115 fino al bivio con la strada del Filo, punto di inizio del perimetro di vincolo.

Esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno vista l'ora tardi la seduta viene sciolta alle ore 13,30.

Il presente verbale, costituito da n. 9 pagine ed una planimetria allegata, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: SCOVAZZO

Il segretario: BIANCO

01A0839

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio 1° - Divisione 2° - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle Direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota del 29 dicembre 2000 n. 1803, dell'ufficio del direttore generale del Dipartimento del territorio che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2001 che la denominazione «Agenzia del territorio» sostituisce la precedente «Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio»;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Napoli dell'Agenzia del territorio, n. 1745 del 2 gennaio 2001 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al non utilizzo delle procedure informatiche per problemi afferenti il server del servizio di pubblicità immobiliare - Circoscrizioni di Napoli 1 e 2, che ha determinato l'interruzione del servizio per causa di forza maggiore nel giorno 2 gennaio 2001 (intera giornata);

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio, è accertato come segue: il 2 gennaio 2001 (intera giornata). Regione Campania: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 gennaio 2001

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

01A0838

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia di S. Apollinare V.M. in Civorio in Civitella di Romagna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2000, viene estinta la parrocchia di S. Apollinare V.M. in Civorio, con sede in frazione Civorio del comune di Civitella di Romagna (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

01A0841

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 gennaio 2001

Dollaro USA	0,9197
Yen giapponese	107,38
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,62980
Corona svedese	8,8408
Franco svizzero	1,5204
Corona islandese	79,36
Corona norvegese	8,1865
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,57857
Corona ceca	34,659
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,15
Litas lituano	3,6797
Lat lettone	0,5707
Lira maltese	0,4070
Zloty polacco	3,7923
Leu romeno	24366
Tallero sloveno	214,9908
Corona slovacca	43,688
Lira turca	625533
Dollaro australiano	1,6882
Dollaro canadese	1,3809
Dollaro di Hong Kong	7,1731
Dollaro neozelandese	2,1096
Dollaro di Singapore	1,6074
Won sudcoreano	1163,88
Rand sudafricano	7,2380

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1137

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato relativo alla pubblicazione di provvedimenti riguardanti il gioco del «Bingo»

Con decreto direttoriale prot. n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, è stata nominata la commissione aggiudicatrice incaricata dell'esame delle domande per le concessioni per il gioco del Bingo, di cui al bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - n. 278 del 28 novembre 2000.

01A01049

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Con la presente *Gazzetta Ufficiale* si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

ELENCO N. 3

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1	AGRIGENTO	23/02/00 n.37	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 128 del 16/12/98
2	ALESSANDRIA	22/12/99 n.77	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 133 del 22/12/98
3	ALESSANDRIA	28/02/00 n.5	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 133 del 22/12/98
4	ANCONA	28/09/00 n.142	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 220 del 26/11/98
5	AREZZO	25/02/00 n.35	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 114 del 28/09/98
6	ASCOLI PICENO	29/02/00 n.40	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 118 del 09/11/98
7	ASTI	22/12/99 n.48578	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 32617 del 28/10/98
8	ASTI	28/02/00 n.9934	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 32617 del 28/10/98
9	ASTI	20/12/99 n.48583	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Riduzione aliquota
10	ASTI	20/12/99 n.48576	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione aliquota
11	ASTI	16/03/00 n.12668	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 90 del 22/09/94
12	AVELLINO	21/03/00 n:34	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 149 del 29/12/98
13	BARI	30/03/00 n.42	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 118 del 17/12/98
14	BELLUNO	16/12/99 n.7/57	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
15	BELLUNO	29/02/00 n.9/74	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 45 del 09/11/98

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
16	BENEVENTO	01/02/00 n.16	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 59 del 20/10/98
17	BIELLA	25/02/00 n.20	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 90 del 27/10/98
18	BOLOGNA	29/02/00 n.14	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 109 del 27/10/98
19	BRESCIA	24/07/00 n.34	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 528/1/94 del 15/11/94
20	BRINDISI	28/07/99 n.15/2	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 103 del 29/12/98
21	CAGLIARI	24/02/00 n.18	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 147 del 10/12/98
22	CAMPOBASSO	29/09/00 N.75/4	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 73 del 07/08/98
23	CASERTA	29/11/99 n.57	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 52 del 20/10/98
24	CASERTA	22/02/00 N.20	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 52 del 20/10/98
25	CATANIA	13/03/00 n.21	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 141 del 18/12/98
26	CATANZARO	25/01/00 n.4/5	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 34 del 22/12/98
27	CATANZARO	30/03/00 n.19/6	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 34 del 22/12/98
28	CHIETI	25/03/99 n.20/3	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
29	CHIETI	30/09/99 N.62/12	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 90/22 del 06/11/98
30	CHIETI	23/02/00 N.16/4	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 90/22 del 06/11/98
31	COMO	29/02/00 n.13	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 88 del 28/10/98
32	COSENZA	22/11/99 n.36	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 42 del 26/09/98
33	CREMONA	17/02/00 n.14	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 111 del 06/10/98

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
34	CREMONA	17/02/00 n.16	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
35	CROTONE	26/09/00 n.27	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 35 del 28/12/98
36	CUNEO	21/02/00 n.2	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 111 del 30/11/98
37	ENNA	21/03/00 n.73	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
38	FERRARA	17/02/00 n.17/5585	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 128 del 14/10/98
39	FOGGIA	04/10/00 n.51	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 650 del 28/10/98
40	FORLI' CESENA	16/03/00 n.10130/35	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 125 del 08/10/98
41	FROSINONE	31/03/99 n.72	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 100 del 17/12/98
42	FROSINONE	29/02/00 n.8	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 100 del 17/12/98
43	GENOVA	27/07/00 n.45	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 49 del 14/07/98
44	GORIZIA	29/02/00 n.2	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 37 del 06/11/98
45	GORIZIA	29/02/00 n.4	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 73 del 25/11/96
46	GROSSETO	03/03/00 n.21	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 209 del 30/11/98
47	LA SPEZIA	29/02/00 n.20	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 86 del 10/11/98
48	LATINA	29/02/00 n.5	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 92 del 30/11/98
50	LECCE	06/03/00 n.16	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 103 del 30/11/98
51	LECCO	20/12/99 n.93	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
52	LECCO	22/02/00 n.16	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 101 del 06/11/98
53	LIVORNO	28/09/00 n.183	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 911 del 16/12/98

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
54	LIVORNO	31/10/00 n.249	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Aumento aliquota
55	LIVORNO	31/10/00 n.250	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Diminuzione aliquota
56	LODI	22/02/00 n.8	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 60 del 16/11/98
57	MACERATA	22/02/00 n.8	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 63 del 25/09/98
58	MANTOVA	03/02/00 n.2	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 81 del 30/11/98
59	MASSA-CARRARA	29/02/00 n.3	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 76 del 13/10/98
60	MATERA	29/11/99 n.80	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 74 del 28/12/98
61	MILANO	28/02/00 n.8366/1247	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 72078 del 22/10/98
62	MODENA	29/02/00 n.36	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 308 del 14/10/98
63	NAPOLI	27/03/00 n.8	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 111 del 16/07/96
64	NOVARA	24/02/00 n.13	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 6 del 14/01/99
65	NUORO	28/02/00 n.33	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 96 del 26/10/98
66	ORISTANO	23/03/00 n.52	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 161 del 23/12/98
67	PADOVA	28/02/00 n.8	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 78 del 30/11/98
68	PADOVA	23/11/00 n.602	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
69	PALERMO	16/12/99 n.0372/6/C	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
70	PALERMO	22/03/99 n.95/5/C	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 209 del 16/12/98
71	PALERMO	23/03/99 n.293/4/C	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 209 del 16/12/98
72	PALERMO	23/02/00 n.50/3/C	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 209 del 16/12/98

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
73	PARMA	22/01/99 n.3	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
74	PARMA	22/02/00 n.3	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 125 del 30/10/98
75	PAVIA	25/02/00 n.23	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 95 del 30/10/98
76	PERUGIA	25/01/00 n.6	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 122 del 10/11/98
77	PESARO E URBINO	22/02/00 n.13	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 128 del 30/11/98
78	PESCARA	06/03/00 n.12	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 244 del 17/11/98
79	PIACENZA	28/02/00 n.28	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 65 del 21/10/98
80	PISA	28/01/00 n.17	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
81	PISA	29/09/00 n.163	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 368 del 18/12/98
82	PISA	05/05/00 n.71	TRIBUTI VARI: - Disciplina generale delle entrate
83	PISA	17/07/00 n.132	TRIBUTI VARI: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 71 del 05/05/00
84	PISTOIA	22/12/99 n.151	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 149 del 16/11/98
85	PISTOIA	31/10/00 n.148	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 149 del 16/11/98
86	PORDENONE	09/12/99 n.52	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
87	PORDENONE	24/02/00 n.5	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 98 del 22/12/98
88	POTENZA	11/03/99 N.14	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 121 del 18/12/98
89	POTENZA	28/12/99 n.95	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 121 del 18/12/98
90	POTENZA	29/02/00 n.13	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 121 del 18/12/98
91	POTENZA	29/02/00 n.12	INTERPELLO, AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E RAVVEDIMENTO - Adozione regolamento
92	PRATO	23/02/00 N.22	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 125 del 23/12/98

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
93	RAVENNA	29/02/00 n.27	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 145 del 17/11/98
94	REGGIO CALABRIA	31/03/00 n.18	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
95	REGGIO CALABRIA	31/03/00 n.19	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 65 del 22/10/98
96	REGGIO EMILIA	24/02/00 n.15	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 141 del 30/11/98
97	RIETI	31/03/99 n.24	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 118 del 30/12/98
98	RIETI	30/09/99 n.74	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 118 del 30/12/98
99	RIETI	09/12/99 n.113	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 118 del 30/12/98
100	RIETI	28/02/00 n.21	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
101	RIETI	15/06/00 n.47	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 118 del 30/12/98
102	RIMINI	23/02/00 n.13	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 78 del 03/11/98
103	ROMA	30/03/00 n.64	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 371 del 06/08/98
104	ROVIGO	27/03/00 N.19	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 74 del 28/09/98
105	SALERNO	25/02/00 N.34	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 130 del 29/10/98
106	SASSARI	01/03/00 n.17	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 107 del 11/11/98
107	SIENA	18/02/00 n.13	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 118 del 02/11/98
108	SIRACUSA	30/07/99 n.36	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 85 del 30/11/98
109	SONDRIO	28/09/00 n.52	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 67 del 06/10/98
110	TARANTO	20/01/99 n.6	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 109 del 09/12/98
111	TARANTO	29/02/00 n.20	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 109 del 09/12/98

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
112	TERAMO	31/03/00 n.8	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 101 del 12/10/98
113	TERNI	18/09/00 n.155	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 266 del 30/10/98
114	TORINO	15/02/00 n.28896	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 471 del 06/10/98
115	TRAPANI	30/03/00 n.18	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 100 del 30/11/98
116	TREVISO	23/02/00 n.2	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 89 del 04/11/98
117	TRIESTE	22/02/00 n.12	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 85 del 10/12/98
118	UDINE	28/02/00 n.14	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 117 del 11/11/98
119	VARESE	28/02/00 n.13	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 65 del 19/11/98
120	VENEZIA	24/02/00 n.10866	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n.40610 del 08/10/98
121	VERBANO CUSIO OSSOLA	17/07/00 n.76	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n.158 del 23/11/98
122	VERCELLI	22/02/00 n.79	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 356 del 29/09/98
123	VERONA	24/02/00 n.14	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 127 del 26/11/98
124	VIBO VALENTIA	23/03/00 N.23	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 83 del 31/10/98
125	VICENZA	16/03/00 n.23	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 120 del 10/11/98
126	VITERBO	09/02/00 n.6	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 96 del 27/11/98
127	VITERBO	09/02/00 n.7	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa

01A0881

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitrong»

Con decreto n. 800.5/R.M.182/D7 del 15 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NITRONG «ritardo» 50 compresse, A.I.C. 023025012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A0842

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciergin»

Con decreto n. 800.5/R.M.182/D8 del 15 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CIERGIN:

12 bustine effervescenti, A.I.C. 003527 013;

«Calcium» 12 bustine effervescenti, A.I.C. 003527 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A0843

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Scarperia

Con decreto interministeriale n. 1116 in data 12 dicembre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Scarperia (Firenze) in località Rinzelli, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 246, foglio n. 69, mappale n. 17 del N.C.T. ed alla partita n. 603, foglio n. 69, mappali numeri 13 e 14 del N.C.E.U., per una superficie complessiva di mq 7.980.

01A0840

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 8 gennaio 2001 le autorizzazioni amministrative concesse al «Consorzio agrario provinciale di Forlì» sono confermate a favore del «Consorzio agrario interprovinciale di Forlì, Cesena e Rimini», con sede in Forlì, via Macero Sauli, 16.

Al predetto consorzio vengono, inoltre, revocate le autorizzazioni a gestire in regime di magazzino generale le succursali site in: Meldola, Santarcangelo, Coriano, Morciano, Cesena fraz. Macerone, Bellaria-Igea Marina, Gatteo fraz. S. Angelo, Cesena fraz. Calisese.

01A0962

COMUNE DI BRIATICO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Briatico (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione n. 233 del 28 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota opzionale all'IRPEF nella misura di punti 0,2% (così come per l'anno 2000).

01A0884

COMUNE DI CERIGNOLA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cerignola (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione n. 501 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) Di determinare, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 28, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per l'anno 2001, avendo introdotto la variazione, a decorrere dall'anno 2000, dell'addizionale IRPEF dello 0,4%, la variazione della stessa aliquota in ragione dello 0,5 per cento, con effetto dal 1º gennaio 2001.

01A0885

COMUNE DI CISTERNINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cisternino (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione n. 308 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di stabilire in 0,2 punti percentuali l'incremento per l'anno 2001 dell'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

2. Di dare atto che, per effetto di tale incremento, l'aliquota passa per l'anno 2001 a complessivi 0,5 punti percentuali.

01A0886

COMUNE DI PAGNACCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pagnacco (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione n. 86 del 28 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001, nella misura dello 0,2.

01A0887

COMUNE DI PETTINENGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pettinengo (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione n. 62 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dello 0,4% quale addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche già in vigore nell'anno 2000.

01A0888

COMUNE DI SUPINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Supino (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione n. 287 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di mantenere dal 1º gennaio 2001 l'aliquota sull'addizionale comunale IRPEF nella misura complessiva dello 0,2% (invariato rispetto all'anno precedente) previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche ed integrazioni.

01A0889

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Porto Valtravaglia (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione n. 35 del 30 novembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998 una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquota 0,2%.

01A0890

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651025/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.